

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO L

BARI, 20 DICEMBRE 2019

n. 149



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2113

Art. 22 ter, comma 1, lett. b) - T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4. Autorizzazione vendita quota n. 175/2, agro di Cerignola. Acquirente sig.ra La Salvia Maria Antonietta. 99385

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2114

Art. 22 ter, comma 1, lett. b) - T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4. Autorizzazione vendita quota n. 1023/b, agro di Torremaggiore. Acquirente sig. Celeste Giuseppe. 99389

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2115

Art. 22 ter, comma 1, lett. b) - T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4. Autorizzazione vendita quota n. 96/b, agro di Torremaggiore. Acquirente sig. Nardella Leonardo. 99393

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2116

Art. 38 Legge Regionale 19 giugno 1993 n. 9 e art. 22 ter, comma 2 e 3, T.U. L.R. n.4/2013. Trasferimento, a titolo gratuito, di infrastrutture stradali della ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Troia (FG). 99396

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2117

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 2 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Torre Rinalda, agro di Lecce. Fig. 21, p.IIa n.386 di mq. 124, in favore della Sig.ra De Lorenzi Assunta. 99400

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2118

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Provenzani, agro di Trepuzzi. Fig. 41, p.IIa n.1184 di mq. 87, in favore del Sig. Garzia Salvatore. 99403

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2119

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Provenzani, agro di Trepuzzi. Fig. 41, p.IIa n.997 di mq. 92, in favore della Sig.ra Ingrosso Elena. 99406

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2120

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 -

Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Provenzani, agro di Trepuzzi. Fig. 42, p.IIa n.969 di mq. 252, in favore della Sig. Leone Perrone Oronzo Antonio..... 99409

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2121

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Torre Rinalda, agro di Lecce. Fig. 20, p.IIa n.328 di mq. 160, in favore della Sig. Metrangolo Mario..... 99412

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2122

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Torre Rinalda, agro di Lecce. Fig. 21, p.IIa n.318 di mq. 121, in favore della Sig.ra Rucco Rita. 99415

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2123

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Torre Rinalda, agro di Lecce. Fig. 21, p.IIa n.527 di mq. 168, in favore dei Sig. Vincenti Luigi..... 99418

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2124

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Colarizzo, agro di Porto Cesareo. Fig. 14, p.IIa n.1138 di mq. 110, in favore della Sig.ra Falangone Antonia..... 99421

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2125

Deliberazione della Giunta Regionale n.2480 del 30/12/2015. Sostituzione ed integrazione dei Componenti del Tavolo Tecnico sull'Assistenza Protesica..... 99424

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2126

Approvazione nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale..... 99429

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2127

Frattura del collo del femore nell'anziano: intervento chirurgico entro 48 ore, in attuazione del D.M. n. 70/2015. Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio e audit, in attuazione del nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al Decreto 12 marzo 2019 (G.U. n.138 del 14-6-2019). 99439

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2019, n. 2326

Fabbisogno per l'acquisto di servizi e forniture della Regione Puglia – biennio 2019-2020. Integrazione della programmazione regionale di cui alla D.G.R. n. 1161 dell'1/7/2019. 99445

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2113

Art. 22 ter, comma 1, lett. b) - T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4. Autorizzazione vendita quota n. 175/2, agro di Cerignola. Acquirente sig.ra La Salvia Maria Antonietta.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con **Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4** - "T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria" -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei **beni della soppressa riforma fondiaria**;
- **l'art.22 ter**, della citata legge regionale, al **comma 1, lett. b)** e al **comma 3**, stabilisce, che i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori e che il trasferimento e l'alienazione sono disposti dalla Giunta Regionale;

VERIFICATO che:

- lo stato istruttorio per l'alienazione della quota n. **175/2** estesa **Ha. 3.32.90**, **sita in località "Tre Titoli" agro di Cerignola** si configura perfettamente nel dettato di cui al citato art. 22 *ter*, comma 1 lett. b);
- la sig.ra La Salvia Maria Antonietta, come da documentazione agli atti di ufficio, conduce la citata quota sin dall'anno 2009;
- stante l'accertata conduzione, per la sig.ra La Salvia ricorrono i presupposti di possesso legittimo di cui all'art. 22 *ter*, comma 1, lett. b) e le condizioni di vendita secondo le disposizioni di cui all'art. 22 *quinquies* comma 1 lett. a);
- l'unità produttiva richiesta dalla conduttrice è pervenuta nella materiale disponibilità dell'Ente a seguito di esproprio da PAVONCELLI Giuseppe, Gaetano, Federico ed Antonio con D.P.R. n. 1263 del 04.11.1951 pubbl. sul S.O. della G.U. n. 276 del 30.11.1951;
- il predio in parola è riportato nell'archivio catastale del comune di Cerignola in ditta Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia con sede in Bari, con i seguenti dati catastali:

Al catasto terreni:

Foglio	Particella	Porz	Qualità	Classe	Superficie			Reddito	
					ha	are	ca	Domenicale	Agrario
345	93		Seminativo	2	3	32	90	163,33	94,56
TOTALE					3	32	90		

CONSIDERATO che:

- Il prezzo di vendita complessivo del bene, pari ad **€ 33.555,65**, è stato determinato ai sensi dell'**art. 22 quinquies, comma 1, lett. a) e comma 2 della L.R. 4/13**, secondo criteri e modalità stabiliti dalla nota esplicativa, in materia di dismissione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria, emanata con Atto Dirigenziale n. 698 dell'11.10.2018, come da prospetto:

1. € 29.091,87 - valore terreno - art. 22 *quinquies*, comma 1 lett. a);
2. € 4.363,78 - recupero indennità di occupazione - art. 22 *quinquies*, comma 2;
3. € 100,00 - spese istruttorie – Det. Dir. n. 1 del 19.01.11;

PRESO ATTO che la proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all'offerta di vendita, con pagamento dilazionato in 6 (sei) anni, così come previsto dall'art. 22 *nonies* comma 2 della citata normativa, al tasso legale vigente all'atto della stipula e con accollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di registrazione, d'iscrizione d'ipoteca e di quant'altro necessario alla stipula dell'atto di compravendita;

ACCERTATO che:

- la sig.ra La Salvia ha versato un acconto pari ad € 10.066,50, come previsto dall'art. 22 *nonies* comma 1 lett. b);
- ai sensi dell'art. 22 *nonies* comma 2 lett. b), su richiesta dell'acquirente, è possibile concedere una dilazione del residuo importo di vendita di € 23.489,15 (al netto dell'acconto) fino ad un massimo di sei rate annuali, costanti e posticipate, a decorrere dalla data di stipula, comprensive degli interessi computati al tasso legale dello 0,80% attualmente vigente, ovvero, a quello corrente all'atto della stipula, con iscrizione di ipoteca legale a garanzia del debito;
- le rate, ciascuna di € 4.025,20, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -;

CONDUTTORE	LA SALVIA MARIA ANTONIETTA					
UNITA' PRODUTTIVA	175/2					
AGRO DI	CERIGNOLA					
CAPITALE	€ 23.489,15					
NUMERO ANNI	6					
TASSO LEGALE	0,0080					
RATA	€ 4.025,202					
	PIANO DI AMMORTAMENTO					
	anno	quota capitale	quota interessi	rata	debito residuo	debito estinto
	0	€ -	€ -	€ -	€ 23.489,15	€ -
	1	€ 3.837,29	€ 187,91	€ 4.025,20	€ 19.651,86	€ 3.837,29
	2	€ 3.867,99	€ 157,21	€ 4.025,20	€ 15.783,87	€ 7.705,28
	3	€ 3.898,93	€ 126,27	€ 4.025,20	€ 11.884,94	€ 11.604,21
	4	€ 3.930,12	€ 95,08	€ 4.025,20	€ 7.954,82	€ 15.534,33
	5	€ 3.961,56	€ 63,64	€ 4.025,20	€ 3.993,26	€ 19.495,89
	6	€ 3.993,26	€ 31,95	€ 4.025,20	€ 0,00	€ 23.489,15
	TOTALI	€ 23.489,15	€ 662,06	€ 24.151,21		

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell'atto di vendita, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;

PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di iscrizione d'ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.

L'importo complessivo di vendita, € **33.555,65** sarà pagato dalla sig.ra La Salvia Maria Antonietta con le seguenti modalità:

- € **2.516,50** - a mezzo di bonifico bancario disposto da INTESA SANPAOLO S.p.A. – filiale n. 03606 in data 23.10.2019, ordinante sig.ra La Salvia Lucia (sorella) per conto di La Salvia Maria Antonietta;
 - € **6.050,00** - a mezzo di bollettino postale n. (*omissis*) del 23.10.2019, eseguito dalla sig.ra La Salvia Maria Antonietta;
 - € **1.500,00** - a mezzo di bonifico bancario disposto da MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. – filiale di Foggia in data 23.10.2019, ordinante sig.ri La Salvia Maria Antonietta e Stefanelli Rocco (marito);
- detti importi sono stati tutti già versati sul c/c postale n. 16723702, a titolo di acconto sul prezzo di vendita ed imputati sul capitolo n. **2057960** - p.c.f. **4.04.01.08.999**, "Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76";

La restante somma di € **24.151,21** comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 6 rate annuali costanti e posticipate, ciascuna di € **4.025,20** con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702, intestato a "Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia" – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 –.

Di detta somma:

- **la quota capitale** di € **23.489,15** sarà imputata sul **capitolo 2057960** – Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato, Legge n.386/76" - p.c.f. **4.04.01.08.999**;
- **la quota interessi** pari a € **662,06** sarà imputata sul **capitolo 3072009** - "Interessi attivi diversi, interessi legali, interessi da rateizzazione" – p.c.f. **3.03.03.99.999**.

Art. 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. –

Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k), della Legge regionale 7/97 e ai sensi degli artt. 22 *ter* comma 1 lett. b), 22 *quinquies*, comma 2, lett. a) e 22 *nonies*, comma 2, lett. b) della Legge Regionale n. 4/13, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia", dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e **Riforma Fondiaria**;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui s'intende integralmente riportata;
- **di prendere atto** del combinato disposto degli articoli 22 *ter*, *quinquies* e *nonies*, della Legge 5 febbraio 2013 n. 4, Testo Unico dispositivo in materia di gestione del Demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti e della soppressa Riforma fondiaria;

- **di autorizzare** con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli di cui alla richiamata L.R. n. 04/13, la vendita della quota n. **175/2**, meglio descritta in premessa, in favore della sig.ra La Salvia Maria Antonietta al prezzo complessivo di vendita di **€ 33.555,65**;
- **di prendere atto** che la sig.ra La Savia ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di **€.10.066,50**;
- **di stabilire**, pertanto, che il pagamento della restante somma di **€.24.151,21**, comprensiva di sorte capitale ed interessi, ai sensi dell'art. 22 *nonies*, comma 2, lett. b), della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 6 rate annuali costanti e posticipate, ognuna di **€.4.025,20**, come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che a garanzia dell'esatto pagamento, sul cespite sarà iscritta apposita ipoteca legale sul capitale dilazionato;
- **di fissare**, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia – codice IBAN: IT492076 0104000000016723702 - ;
- **di autorizzare**, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale incaricato alla stipula degli atti di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell'atto notarile, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
- **di autorizzare**, altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione d'ipoteca e di quant'altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2114

Art. 22 ter, comma 1, lett. b) - T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4. Autorizzazione vendita quota n. 1023/b, agro di Torremaggiore. Acquirente sig. Celeste Giuseppe.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con **Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4** - "T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria" -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei **beni della soppressa riforma fondiaria**;
- **l'art.22 ter**, della citata legge regionale, al **comma 1, lett. b)** e al **comma 3**, stabilisce, che i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori e che il trasferimento e l'alienazione sono disposti dalla Giunta Regionale;

VERIFICATO che:

- lo stato istruttorio per l'alienazione della quota n. **1023/B** estesa **Ha. 1.93.99, sita in località "Grotta Fortore" agro di Torremaggiore** si configura perfettamente nel dettato di cui al citato art. 22 ter, comma 1 lett. b);
- il sig. Celeste Giuseppe, come da documentazione agli atti di ufficio, conduce la citata quota sin dall'anno 2009;
- stante l'accertata conduzione, per il sig. Celeste ricorrono i presupposti di possesso legittimo di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b) e le condizioni di vendita secondo le disposizioni di cui all'art. 22 *quinquies* comma 1 lett. a);
- l'unità produttiva richiesta dal conduttore è pervenuta nella materiale disponibilità dell'Ente a seguito di atto di abrogazione di concessione terreni del 30.09.1963 per Uff. rog. Dott. Goffredo Nicastro registrato a Bari il 19.10.1963 al n. 8812 e trascritto presso la Cons. dei RR. II. di Lucera il 27.06.1969 ai nn. 15837/209430;
- il predio in parola è riportato nell'archivio catastale del comune di Torremaggiore in ditta Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia con sede in Bari, con i seguenti dati catastali:

Al catasto terreni:

Foglio	Particella	Porz	Qualità	Classe	Superficie			Reddito	
					ha	are	ca	Domenicale	Agrario
4	72		Pascolo	1	0	82	99	21,45	12,86
4	78		Uliveto	3	1	11	00	45,86	22,93
TOTALE					1	93	99		

CONSIDERATO che:

- Il prezzo di vendita complessivo del bene, pari ad **€ 12.632,34**, è stato determinato ai sensi dell'**art. 22 *quinquies*, comma 1, lett. a) e comma 2 della L.R. 4/13**, secondo criteri e modalità stabiliti dalla nota esplicativa, in materia di dismissione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria, emanata con Atto Dirigenziale n. 698 dell'11.10.2018, come da prospetto:

1. € 10.897,69 - valore terreno - **art. 22 *quinquies*, comma 1 lett. a)**;

2. € 1.634,65 - recupero indennità di occupazione - **art. 22 quinquies, comma 2;**
 3. € 100,00 - spese istruttorie – **Det. Dir. n. 1 del 19.01.11;**

PRESO ATTO che il proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con pagamento dilazionato in 6 (sei) anni, così come previsto dall’art. 22 *nonies* comma 2 della citata normativa, al tasso legale vigente all’atto della stipula e con acollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di registrazione, d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto di compravendita;

ACCERTATO che:

- il sig. Celeste ha versato un acconto pari ad € **3.789,70**, come previsto **dall’art. 22 nonies comma 1 lett. b);**
- ai sensi **dell’art. 22 nonies comma 2 lett. b)**, su richiesta dell’acquirente, è possibile concedere una dilazione del residuo importo di vendita di € **8.842,64** (al netto dell’acconto) fino ad un massimo di sei rate annuali, costanti e posticipate, a decorrere dalla data di stipula, comprensive degli interessi computati al tasso legale dello 0,80% attualmente vigente, ovvero, a quello corrente all’atto della stipula, con iscrizione di ipoteca legale a garanzia del debito;
- le rate, ciascuna di € **1.515,31**, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -;

CONDUTTORE	CELESTE GIUSEPPE					
UNITA' PRODUTTIVA	1023/B					
AGRO DI	TORREMAGGIORE					
CAPITALE	€ 8.842,64					
NUMERO ANNI	6					
TASSO LEGALE	0,0080					
RATA	€ 1.515,313					
	PIANO DI AMMORTAMENTO					
	anno	quota capitale	quota interessi	rata	debito residuo	debito estinto
	0	€ -	€ -	€ -	€ 8.842,64	€ -
	1	€ 1.444,57	€ 70,74	€ 1.515,31	€ 7.398,07	€ 1.444,57
	2	€ 1.456,13	€ 59,18	€ 1.515,31	€ 5.941,94	€ 2.900,70
	3	€ 1.467,78	€ 47,54	€ 1.515,31	€ 4.474,16	€ 4.368,48
	4	€ 1.479,52	€ 35,79	€ 1.515,31	€ 2.994,64	€ 5.848,00
	5	€ 1.491,36	€ 23,96	€ 1.515,31	€ 1.503,29	€ 7.339,35
	6	€ 1.503,29	€ 12,03	€ 1.515,31	€ 0,00	€ 8.842,64
	TOTALI	€ 8.842,64	€ 249,24	€ 9.091,88		

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;

PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.

L'importo complessivo di vendita, € **12.632,34** sarà pagato dal sig. Celeste Giuseppe con le seguenti modalità:

- € **3.789,70** - già versati sul c/c postale n. 16723702, a titolo di acconto sul prezzo di vendita, a mezzo di bonifico bancario disposto da UNICREDIT S.p.A. – sportello n. 1136 in data 23.10.2019, ordinante sig. Celeste Giuseppe, imputati sul capitolo n. **2057960** - p.c.f. **4.04.01.08.999**, "Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76";

La restante somma di € **9.091,88** comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 6 rate annuali costanti e posticipate, ciascuna di € **1.515,31** con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702, intestato a "Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia" – codice IBAN: IT492076 0104000000016723702 –.

Di detta somma:

- **la quota capitale** di € **9.091,88** sarà imputata sul **capitolo 2057960** – Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato, Legge n.386/76" - p.c.f. **4.04.01.08.999**;
- **la quota interessi** pari a € **249,24** sarà imputata sul **capitolo 3072009** - "Interessi attivi diversi, interessi legali, interessi da rateizzazione" – p.c.f. **3.03.03.99.999**.

Art. 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. –

Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k), della Legge regionale 7/97 e ai sensi degli artt. 22 *ter* comma 1 lett. b), 22 *quinquies*, comma 2, lett. a) e 22 *nonies*, comma 2, lett. b) della Legge Regionale n. 4/13, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia", dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e **Riforma Fondiaria**;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui s'intende integralmente riportata;

- **di prendere atto** del combinato disposto degli articoli 22 *ter*, *quinquies* e *nonies*, della Legge 5 febbraio 2013 n. 4, Testo Unico dispositivo in materia di gestione del Demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti e della soppressa Riforma fondiaria;
- **di autorizzare** con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli di cui alla richiamata L.R. n. 04/13, la vendita della quota n. **1023/B**, meglio descritta in premessa, in favore del sig. Celeste al prezzo complessivo di vendita di **€.12.632,34**;
- **di prendere atto** che il sig. Celeste ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di **€.3.789,70**;
- **di stabilire**, pertanto, che il pagamento della restante somma di **€.9.091,88**, comprensiva di sorte capitale ed interessi, ai sensi dell'art. 22 *nonies*, comma 2, lett. b), della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 6 rate annuali costanti e posticipate, ognuna di **€.1.515,31**, come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che a garanzia dell'esatto pagamento, sul cespite sarà iscritta apposita ipoteca legale sul capitale dilazionato;
- **di fissare**, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia – codice IBAN: IT492076 0104000000016723702 - ;
- **di autorizzare**, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale incaricato alla stipula degli atti di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell'atto notarile, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
- **di autorizzare**, altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione d'ipoteca e di quant'altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2115

Art. 22 ter, comma 1, lett. b) - T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4. Autorizzazione vendita quota n. 96/b, agro di Torremaggiore. Acquirente sig. Nardella Leonardo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con **Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4** - "T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria" -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei **beni della soppressa riforma fondiaria**;
- **l'art.22 ter**, della citata legge regionale, al **comma 1, lett. b)** e al **comma 3**, stabilisce, che i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori e che il trasferimento e l'alienazione sono disposti dalla Giunta Regionale;

VERIFICATO che:

- lo stato istruttorio per l'alienazione della **quota n. 96/b, estesa Ha. 0.86.67, sita in località "Petrulli" agro di Torremaggiore**, si configura perfettamente nel dettato di cui al citato art. 22 ter, comma 1 lett. b);
- il sig. **Nardella Leonardo**, come da documentazione agli atti di ufficio, conduce la citata quota sin dall'anno 2003;
- stante l'accertata conduzione, per il sig. Nardella ricorrono i presupposti di possesso legittimo di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b) e le condizioni di vendita secondo le disposizioni di cui all'art. 22 *quinquies* comma 1 lett. a);
- l'unità produttiva richiesta dal sig. Nardella è pervenuta nella materiale disponibilità dell'Ente a seguito di esproprio da Masselli Luigi fu Giandomenico, con D.P.R. n. 2130 del 19.11.1952 pubbl. nel S.O. n. 3 alla G.U. n. 294 del 19.12.1952;
- il predio in parola è riportato nell'archivio catastale del comune di Torremaggiore in ditta Regione Puglia gestione speciale ad esaurimento riforma fondiaria con sede in Bari, con i seguenti dati catastali:

Al Catasto Terreni									
Foglio	Particella	Porz	Qualità	Classe	Superficie			Reddito Dominicale	Reddito Agrario
					Ha	are	ca		
90	798	--	Seminativo	2	0	86	67	49,24	26,86
Totale Superficie					0	86	67		

CONSIDERATO che:

- Il prezzo di vendita complessivo del bene, pari ad **€ 8.520,70**, è stato determinato ai sensi dell'**art. 22 quinquies, comma 1, lett. a) e comma 2 della L.R. 4/13**, tenuto conto delle disposizioni in materia di dismissione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria, emanate con Atto Dirigenziale n. 698 dell'11.10.2018, come da prospetto:
 1. **€ 7.322,35** - valore del prezzo di stima della quota - **art. 22 quinquies, comma 1 lett. a)**;
 2. **€ 1.098,35** - recupero indennità di occupazione - **art. 22 quinquies, comma 2**;
 3. **€ 100,00** - spese istruttorie – **Det. Dir. n. 1 del 19.01.11**;

PRESO ATTO che il sig. Nardella Leonardo ha espresso il proprio assenso all'offerta di vendita, manifestando la volontà di corrispondere l'intero prezzo di vendita in unica soluzione;

ACCERTATO che:

- Il prezzo complessivo di vendita di **€ 8.520,70**, è stato interamente corrisposto con versamento effettuato sul c/c postale n. 16723702, - codice IBAN beneficiario IT4920760104000000016723702 -, intestato a "REGIONE PUGLIA – Direzione Provinciale Riforma di Bari Servizio Tesoreria, con due distinti bonifici bancari emessi da CREDEM filiale di Torremaggiore:
 - **€ 2.556,21** - bonifico del 17.10.2019, ordinanti sigg.ri Nardella Leonardo e Del Vecchio Ilaria ;
 - **€ 5.964,49** - bonifico del 22.10.2019, ordinanti sigg.ri Nardella Leonardo e Del Vecchio Ilaria;
- di detto importo complessivo di vendita:
- **€ 7.322,35** - da imputarsi sul **capitolo n. 2057960 – p.c.f. 4.04.01.08.999**, "Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76";
 - **€ 1.098,35** - da imputarsi sul **capitolo 4091100 - p.c.f. 3.05.02.03.004** "Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi d'anticipazioni- Legge n.386/76";
 - **€ 100,00** - da imputarsi sul **capitolo 3062100 – p.c.f. 3.01.02.01.999** "Proventi e Diritti per prestazioni rese da Uffici e Servizi regionali";

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell'atto di vendita, conferendo formale incarico al rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;

PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla stessa, non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k), della Legge regionale 7/97 e ai sensi degli artt. 22 *ter* comma 1 lett. b), 22 *quinqüies*, comma 1, lett. a) e 22 *nonies*, comma 1 lett. a), della Legge Regionale n. 4/13, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia", dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e **Riforma Fondiaria**;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- **di approvare** la relazione esposta dal Presidente, che qui s'intende integralmente riportata;
- **di prendere atto** del combinato disposto degli articoli 22 *ter*, *quinqüies* e *nonies*, della Legge 5 febbraio 2013 n. 4, Testo Unico dispositivo in materia di gestione del Demanio Armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e della soppressa Riforma fondiaria;

- **di autorizzare** con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli di cui alla richiamata L.R. n. 04/13, la vendita della quota n. 96/b, meglio descritta in premessa, in favore del sig. Nardella Leonardo al prezzo complessivo di vendita di **€ 8.520,70**;
- **di prendere atto** che il sig. Nardella Leonardo ha già corrisposto l'intero prezzo di vendita con le modalità descritte in premessa;
- **di autorizzare**, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale incaricato alla stipula degli atti di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell'atto notarile, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
- **di autorizzare**, altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2116

Art. 38 Legge Regionale 19 giugno 1993 n. 9 e art. 22 ter, comma 2 e 3, T.U. L.R. n.4/2013. Trasferimento, a titolo gratuito, di infrastrutture stradali della ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Troia (FG).

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 2, della L.r. n. 9/93, la Giunta regionale dispone il trasferimento in favore dei Comuni e delle Province, ciascuno per le proprie competenze, delle strade e delle opere di viabilità ancora nella titolarità dell'ERSAP;
- con Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4 "T.U. delle disposizioni in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale dei combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria, la Regione esercita le funzioni normative sui beni immobili della Riforma Fondiaria (ex Ersap), già acquisiti al patrimonio regionale ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 31 maggio 2001 n. 14;
- l'art. 22 *ter*, comma 2 e 3, di cui al citato T.U. della l.r. n. 4/2013, dispone che le infrastrutture pubbliche della ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti tenuti alla loro gestione con provvedimento della Giunta Regionale;

RILEVATO che:

- il Consiglio Comunale del Comune di Troia, in attuazione delle disposizioni della L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, con provvedimento n. 39 del 31/01/1983, ha deliberato l'inserimento della rete viaria dell'ex ERSAP nel piano delle strade comunali esterne;
- con verbale di consegna del 19/12/1983, i rappresentanti delle due amministrazioni, per l'accertamento della effettiva consistenza della rete viaria dell'ex ERSAP in Agro di Troia, hanno definito nel dettaglio il compendio delle strade interpoderali da trasferire, per una consistenza sviluppata in Km 12,20;
- a seguito di aggiornamento del piano inventariale delle opere di viabilità pubblica realizzate dall'ex Ersap nell'agro del comune di Troia, detta consistenza è stata ridefinita in Ha 8.77.11;

RITENUTO pertanto:

- di dover procedere, ai sensi del citato art. 22 *ter*, comma 2 e 3 della l.r. n. 4/2013, al trasferimento a titolo gratuito in favore del comune di Troia (FG) delle infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria, riportate in dettaglio nell'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il definitivo trasferimento e classificazione delle opere di viabilità realizzate dell'ex Riforma Fondiaria sarà disposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera del Consiglio Comunale;

PRECISATO che tutte le spese, imposte e tasse, connesse al trasferimento *de quo* saranno a totale carico del comune Troia, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della comma 4, lettera K), della legge regionale n. 7/97 e tenuto conto dell'art. 38, comma 2, della L.R. n. 9/93 e dell'art. 22 ter, comma 2 e 3 della l.r. n 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia", confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione esposta dal Presidente in narrativa;
- di procedere, ai sensi dell'art. 38, comma 2, della l.r. 9/93 e dell'art. 22 ter, comma 2 e 3, T.U. della legge regionale n. 4/2013, al trasferimento a titolo gratuito delle infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria (ex ERSAP) in favore del comune di Troia, individuate catastalmente nell'allegato elenco A) che si rende parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, pari ad una superficie complessiva di circa ha 8.77.11;
- di dare atto che il trasferimento definitivo delle infrastrutture pubbliche stradali dell'ex Riforma Fondiaria, a valere quale titolo di proprietà, sarà disposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
- di stabilire che il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali avvenga a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con spese imposte e tasse che ne derivano poste a totale carico del comune di Troia, con esonero dell'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiarìa
Struttura Provinciale Riforma Fondiarìa - Foggia



ALLEGATO A)

Elenco infrastrutture pubbliche stradali dell'ex Riforma Fondiarìa, da trasferire al Comune di TROIA, ai sensi dell'art. 38, comma 2, l.r. 9/93 e dell'art. 22 ter, comma 2 e 3, del T.U. l.r. 4/2013

DATI CATASTALI

Comune	Località	F°	P.IIa	SUPERFICIE (in mq.)	HA	ARE	CENTIARE	Totale sup.	R.D.	R.A.
TROIA	CASE ROTTE	5	309	6501	0	65	01	0,6501	€ 35,25	€ 21,82
TROIA	CASONE S.PAULO	16	72	751	0	07	51	0,0751	€ 4,07	€ 2,52
TROIA	CASONE S.PAULO	16	93	890	0	08	90	0,0890	€ 3,45	€ 2,53
TROIA	CASONE S.PAULO	16	314	1424	0	14	24	0,1424	€ 7,72	€ 4,41
TROIA	BELLINI	17	61	30	0	00	30	0,0030	€ 0,12	€ 0,09
TROIA	BELLINI	17	69	2610	0	26	10	0,2610	€ 4,04	€ 2,70
TROIA	BELLINI	17	78	2650	0	26	50	0,2650	€ 2,74	€ 1,78
TROIA	BELLINI	17	81	260	0	02	60	0,0260	€ 1,01	€ 0,74
TROIA	BELLINI	17	83	240	0	02	40	0,0240	€ 0,93	€ 0,68
TROIA	BELLINI	17	84	700	0	07	00	0,0700	€ 2,71	€ 1,99
TROIA	BELLINI	17	87	660	0	06	60	0,0660	€ 0,68	€ 0,44
TROIA	BELLINI	17	92	5025	0	50	25	0,5025	€ 5,19	€ 3,37
TROIA	SAN GIUSTO 3	18	28	910	0	09	10	0,0910	€ 1,41	€ 0,70
TROIA	SAN GIUSTO 3	18	33	2140	0	21	40	0,2140	€ 8,29	€ 6,08
TROIA	SAN GIUSTO	19	42	962	0	09	62	0,0962	€ 6,71	€ 3,48
TROIA	SAN GIUSTO 3	19	43	408	0	04	08	0,0408	€ 2,84	€ 1,48
TROIA	SAN GIUSTO	20	67	4080	0	40	80	0,4080	€ 28,45	€ 14,75
TROIA	SAN GIUSTO 1	22	62	1220	0	12	20	0,1220	€ 6,62	€ 4,10
TROIA	SAN GIUSTO 1	22	63	4010	0	40	10	0,4010	€ 21,75	€ 13,46
TROIA	SAN GIUSTO 1	22	64	8140	0	81	40	0,8140	€ 44,14	€ 27,33
TROIA	SAN GIUSTO 1	22	79	4470	0	44	70	0,4470	€ 24,24	€ 15,01
TROIA	SAN GIUSTO 1	22	80	17870	1	78	70	1,7870	€ 96,91	€ 59,99
TROIA	SAN GIUSTO 1	22	82	950	0	09	50	0,0950	€ 5,15	€ 3,19
TROIA	SAN GIUSTO 1	22	101	7229	0	72	29	0,7229	€ 39,20	€ 24,27
TROIA	SAN GIUSTO 1	22	102	440	0	04	40	0,0440	€ 2,84	€ 1,48
TROIA	SAN GIUSTO 1	22	106	1400	0	14	00	0,1400	€ 7,59	€ 4,70
TROIA	SAN GIUSTO 3	22	110	1950	0	19	50	0,1950	€ 10,57	€ 6,55
TROIA	SAN GIUSTO 3	22	112	14	0	00	14	0,0014	€ 0,08	€ 0,05
TROIA	SAN GIUSTO 3	22	116	150	0	01	50	0,0150	€ 0,58	€ 0,43
TROIA	SAN GIUSTO 3	22	133	100	0	01	00	0,0100	€ 0,54	€ 0,34
TROIA	SAN GIUSTO 1	22	262	754	0	07	54	0,0754	€ 4,09	€ 2,53

TROIA	SAN GIUSTO 3	22	265	488	0	04	88	0,0488	€ 2,65	€ 1,64
TROIA	BELLINI	24	51	2060	0	20	60	0,2060	€ 7,98	€ 5,85
TROIA	BELLINI	26	110	1038	0	10	38	0,1038	€ 5,63	€ 3,48
TROIA	BELLINI	27	71	3660	0	36	60	0,3660	€ 14,18	€ 10,40
TROIA	VIGNE 2	40	99	620	0	06	20	0,0620	€ 2,40	€ 1,76
TROIA	VIGNE 2	40	101	207	0	02	07	0,0207	€ 0,32	€ 0,21
TROIA	MONTE VERGINE 1	60	124	700	0	07	00	0,0700	€ 1,27	€ -

Totale superficie mq.

87711

8,7711



Il presente allegato A) è composto da n. 2 fasciate.

Il Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di FG"
dott. Ennio Dario COLOGNO

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
avv. Costanza MOREO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2117

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 2 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Torre Rinalda, agro di Lecce. Fg. 21, p.IIa n.386 di mq. 124, in favore della Sig.ra De Lorenzi Assunta.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O.della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- la signora De Lorenzi Assunta, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 11.07.2018, prot. n. 0016223, censito nel Comune di Lecce, Località Torre Rinalda, al Fl. 21, P.IIa n. 386, di mq.124;

-- la stessa detiene il possesso dell'immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità dall'anno 1981, come si evince dalla domanda di sanatoria (agli atti d'ufficio);

-- l'area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.42 del foglio 21, di are 26.70, facente parte dell'ex quota n.1292, sita in località Rauccio, in agro di Lecce, pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n.1370, pubblicato sulla G.U. n.260 del 10/11/1952, in danno della ditta Buffo Maria Lucia fu Gioacchino e assegnata con atto per Notar G.Rizzi del 05/12/1966, al sig. Prato Giuseppe e, allo stesso revocata, con atto di Abrogazione Concessione di Terreni in data 08 luglio 1983, notificata il 21 ottobre 1983;

CONSIDERATO CHE:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese della sig.ra De Lorenzi Assunta un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Lecce - Fl. 21, P.IIa n. 386, cat. A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale 80 mq., rendita € 355,06, via Asti, snc, piano T, intestato a:

- Ente di Sviluppo – proprietà per l'area;
- De Lorenzi Assunta nata il (*omissis*) – proprietà per il fabbricato;
- Prato Giuseppe nato il (*omissis*);

- Confina: con la particelle 472, 349, 419 e strada del Fl. 21;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Lecce, in data 19.03.1986, prot.n.11657, istanza di sanatoria ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n.47;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 09.04.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 3.529,88, come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno	€ 4.473,75
Riduzione di 1/3	€ 1.491,25
Valore del terreno al netto della premialità	€ 2.982,50
Canoni concessori d'uso	€ 447,38
Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 3.529,88

TENUTO CONTO CHE:

--il Collegio di Verifica costituito con D.D. n. 698 dell'11/10/2018 con Verbale del 21 maggio 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;

--con successiva nota Prot. n. 0012425 del 07/06/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo alla sig.ra De Lorenzi Assunta, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo;

--la sig.ra De Lorenzi Assunta, con lettera del 11/07/2019, Prot. 0015061, ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificato, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell'intero importo pari ad **€ 3.529,88**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 2076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico BNL, in data 03/07/2019, CRO: (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

-- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Lecce, Località Torre Rinalda, al Fl. 21, P.lla n. 386, di mq.124, in favore della sig.ra De Lorenzi Assunta, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, l'art.22 quinques, commi 2 e 4 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;

--di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;

--di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

--di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.-

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.
--

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinques, comma 2, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Lecce, Località Torre Rinalda, in catasto al Fl.21, P.lla n.386, di mq.124, in favore della sig.ra De Lorenzi Assunta al prezzo complessivo di **€ 3.529,88**;

di prendere atto che la sig.ra De Lorenzi Assunta, ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita, per un importo pari ad **€ 3.529,88** sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702 mediante bonifico BNL, in data 03/07/2019, CRO: (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2118

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinques, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Provenzani, agro di Trepuzzi. Fg. 41, p.lla n.1184 di mq. 87, in favore del Sig. Garzia Salvatore.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O.della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinques, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- il signor Garzia Salvatore, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 23.06.2016, prot. n. 0007751, censito nel Comune di Trepuzzi (LE), Località Provenzani, al Fl. 41, P.Illa n. 1184, di mq.87;

-- lo stesso detiene il possesso dell'immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità dall'anno 1994, come si evince dalla cartella pagamento tributi comunali (agli atti d'ufficio);

-- l'area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.3, foglio 11 (ora 41), di are 16.30, proveniente da superfici libere, pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n.929, pubblicato sulla G.U. n.173 del 28/07/1952, in danno della ditta Guerrieri Francesco fu Giuseppe;

CONSIDERATO CHE:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese del sig. Bianco Simeone Giuseppe un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Trepuzzi (LE):

- Fl. 41, P.Illa n. 1184 sub 3, cat. A/4, classe 3, vani 3,5, superficie catastale 51 mq., rendita € 216,91, via per Squinzano n.10, piano T;

- Fl. 41, P.Illa n. 1184 sub 4, cat. A/4, classe 3, vani 3,5, superficie catastale 52 mq., rendita € 216,91, via per Squinzano n.10, piano 1°, intestato a:

- Bianco Anna; Rosa nata il (*omissis*) – proprietà per 1/9;
- Bianco Oronzo; Salvatore nato il (*omissis*) – proprietà per 1/9;
- Bianco Raffaele nato il (*omissis*) – proprietà per 1/9;
- Bianco Simeone Giuseppe nato il (*omissis*) – proprietà per 6/9;
- Ente di Sviluppo in Puglia Lucania;

- Confina: con la particelle 1185, 715, 1061 e strada del Fl. 41;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Trepuzzi (LE), in data 01.04.1986, prot.n.17145, istanza di sanatoria ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n.47;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 23.05.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 4.290,70, come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno	€ 5.466,13
Riduzione di 1/3	€ 1.822,04

Valore del terreno al netto della premialità	€ 3.644,09
Canoni concessori d'uso	€ 546,61
Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 4.290,70

TENUTO CONTO CHE:

--il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell'11/10/2018 con Verbale del 02 luglio 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;

--con successiva nota Prot. n. 0015924 del 25/07/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo al sig. Garzia Salvatore, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo;

--il sig. Garzia Salvatore, con lettera del 28/08/2019, Prot. 0017243, ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificato, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell'intero importo pari ad € **4.290,70**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bollettino postale, in data 23/08/2019, (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

-- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Trepuzzi (LE), Località Provenzani, al Fl. 41, P.IIa n. 1184, di mq.87, in favore del sig. Garzia Salvatore, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, l'art.22 quinquies, commi 2 e 4 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;

--di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;

--di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

--di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.-

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, \ lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, comma 2, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della

Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Trepuzzi (LE), Località Provenzani, in catasto al Fl.41, P.III n.1184, di mq.87, in favore del sig. Garzia Salvatore al prezzo complessivo di **€ 4.290,70**;

di prendere atto che il sig. Garzia Salvatore, ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita, per un importo pari ad **€ 4.290,70** sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702 mediante bollettino postale, in data 23/08/2019, (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2119

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Provenzani, agro di Trepuzzi. Fg. 41, p.IIa n.997 di mq. 92, in favore della Sig.ra Ingrosso Elena.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O.della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- la signora Ingrosso Elena, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 14.12.2018, prot. n. 0026615, censito nel Comune di Trepuzzi (LE), Località Provenzani, al Fl. 41, P.IIa n. 997, di mq.92;

-- la stessa detiene il possesso dell'immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità dall'anno 1980, come si evince dalla domanda di sanatoria (agli atti d'ufficio);

-- l'area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.232 del foglio 11 (ora 41), di are 07.20, facente parte dell'ex quota n.2, sita in località Provenzani, in agro di Lecce (ora Trepuzzi) (LE), pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n.929, pubblicato sulla G.U. n.173 del 28/07/1952, in danno della ditta Guerrieri Francesco fu Giuseppe e assegnata con atto per Notar G.Rizzi del 03/10/1966, al sig. Tafuro Francesco e, allo stesso revocata, con atto di Abrogazione Concessione di Terreni in data 08 luglio 1983, notificata l'8 settembre 1983;

CONSIDERATO CHE:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese della sig.ra Ingrosso Elena un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Trepuzzi (LE):- Fl. 41, P.IIa n. 997 sub 1, cat. A/3, classe 3, vani 4, superficie catastale 60 mq., rendita € 309,87, via Pesce Volpe, snc, piano T, intestato a:

- Ingrosso Elena nata il (*omissis*);
- Tafuro Francesco;

- Confina: con la particelle 232, 1180, 460 e strada del Fl. 41;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Trepuzzi (LE), in data 01.04.1986, prot.n.17230, istanza di sanatoria ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n.47;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 13.05.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 3.093,35, come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno	€ 3.904,36
Riduzione di 1/3	€ 1.301,45
Valore del terreno al netto della premialità	€ 2.602,91
Canoni concessori d'uso	€ 390,44
Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 3.093,35

TENUTO CONTO CHE:

--il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell'11/10/2018 con Verbale dell'11 giugno 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;

--con successiva nota Prot. n. 0015931 del 25/07/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo alla sig.ra Ingrosso Elena, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo;

--la sig.ra Ingrosso Elena, con lettera del 21/09/2019, Prot. 0018217, ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificato, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell'intero importo pari ad € **3.093,35**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 2076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico BPP filiale di Campi Sal.na, in data 06/09/2019, CRO: (omissis), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

-- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Trepuzzi (LE), Località Provenzani, al Fl. 41, P.IIa n. 997, di mq.92, in favore della sig.ra Ingrosso Elena, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, l'art.22 quinquies, commi 2 e 4 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;

--di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;

--di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

--di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.-

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.
--

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, \ lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, comma 2, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Trepuzzi (LE), Località Provenzani, in catasto al Fl.41, P.IIa n.997, di mq.92, in favore della sig.ra Ingrosso Elena al prezzo complessivo di **€ 3.093,35**;

di prendere atto che la sig.ra Ingrosso Elena, ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita, per un importo pari ad **€ 3.093,35** sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 2076 0104 0000 0001 6723 702 mediante bonifico BPP filiale di Campi Sal.na, in data 06/09/2019, CRO: (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2120

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Provenzani, agro di Trepuzzi. Fg. 42, p.IIa n.969 di mq. 252, in favore della Sig. Leone Perrone Oronzo Antonio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O.della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- il signor Leone Perrone Oronzo Antonio, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 07.09.2018, prot. n. 0019654, censito nel Comune di Trepuzzi (LE), Località Provenzani, al Fl. 42, P.IIa n. 969, di mq.252;

-- lo stesso detiene il possesso dell'immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità dall'anno 2018, come si evince dal certificato di morte della madre Sozzo Rosa (unico erede) (agli atti d'ufficio);

-- l'area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.188 del foglio 12 (ora 42), di Ha.0.68.00, facente parte dell'ex quota n.89, sita in località Provenzani, in agro di Lecce (ora Trepuzzi) (LE), pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n.1370, pubblicato sulla G.U. n.260 del 10/11/1952, in danno della ditta Buffo Maria Lucia fu Giocchino e assegnata con atto per Notar G.Rizzi del 12/03/1966, al sig. Renna Antonio e, allo stesso revocata, con atto di Abrogazione Concessione di Terreni in data 08 settembre 1983, notificata il 20 ottobre 1983;

CONSIDERATO CHE:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese della sig.ra Sozzo Rosa (deceduta) un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Trepuzzi (LE):- Fl. 42, P.IIa n. 969, cat. A/3, classe 2, vani 7,5, superficie catastale 140 mq., rendita € 484,18, via Pesce Missine n.94, piano T, intestato a:

- Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania - proprietà per l'area;

- Sozzo Rosa nata il (*omissis*) - proprietà per il fabbricato;

- Confina: con la particelle 970, 1242 e strada del Fl. 42;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Trepuzzi (LE), in data 01.04.1986, prot.n.18183, istanza di sanatoria ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n.47;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 13.05.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 4.777,18, come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno	€ 6.100,66
Riduzione di 1/3	€ 2.033,55
Valore del terreno al netto della premialità	€ 4.067,11
Canoni concessori d'uso	€ 610,07
Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 4.777,18

TENUTO CONTO CHE:

--il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell'11/10/2018 con Verbale del 21 maggio 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;

--con successiva nota Prot. n. 0012430 del 07/06/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo al signor Leone Perrone Oronzo Antonio, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo;

-- il signor Leone Perrone Oronzo Antonio, con lettera del 08/07/2019, ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificato, provvedendo del 30% dell'importo, pari ad € **1.433,15**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante postagioco, in data 06/07/2019 – Cod. Rif. (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

-- la restante somma pari ad € 3.344,03 sarà versata in unica soluzione prima del contratto di compravendita;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

-- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Trepuzzi (LE), Località Provenzani, al Fl. 42, P.Ia n. 969, di mq.252, in favore del signor Leone Perrone Oronzo Antonio, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, l'art.22 quinquies, commi 2 e 4 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;

--di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;

--di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

--di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.-

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.
--

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, \ lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, comma 2, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Trepuzzi (LE), Località Provenzani, in catasto al Fl.42, P.IIa n.969, di mq.252, in favore del signor Leone Perrone Oronzo Antonio al prezzo complessivo di **€ 4.777,18**;

di prendere atto che il signor Leone Perrone Oronzo Antonio, ha già corrisposto il 30% del prezzo totale di vendita, per un importo pari ad **€ 1.433,15** sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante postagiorno, in data 06/07/2019 – Cod.Rif. (*omissis*), - intestato a “Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria”, Corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2121

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Torre Rinalda, agro di Lecce. Fg. 20, p.lla n.328 di mq. 160, in favore della Sig. Metrangolo Mario.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O.della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- il sig. Metrangolo Mario, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 10.07.2014, prot. n. 0008010, censito nel Comune di Lecce, Località Torre Rinalda, al Fl. 20, P.Illa n. 328, di mq.160;

-- lo stesso detiene il possesso dell'immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità dall'anno 1982, come si evince dalla domanda di sanatoria (agli atti d'ufficio);

-- l'area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.202 del foglio 20, di Ha.1.59.60, facente parte dell'ex quota n.324, sita in località Rauccio, in agro di Lecce, pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n.1370, pubblicato sulla G.U. n.260 del 10/11/1952, in danno della ditta Buffo Maria Lucia fu Gioacchino e assegnata con atto per Notar G.Rizzi del 29/01/1966, al sig. Miccoli Salvatore e, allo stesso revocata, con atto di Abrogazione Concessione di Terreni in data 30 ottobre 1980;

CONSIDERATO CHE:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese del sig. Metrangolo Mario un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Lecce - Fl. 20, P.Illa n. 328, cat. A/4, classe 3, vani 4,5 superficie catastale 85 mq., rendita € 278,89, via Pugnochiuso, snc., piano T, intestato a:

- Metrangolo Mario nato il (*omissis*) – proprietà;
- Regione Puglia Sezione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria – proprietà per l'area;

- Confina: con la particelle 341, 585, 418 e strada del Fl. 20;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Lecce, in data 12.12.1985, prot.n.43616, istanza di sanatoria ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n.47;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 14.03.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 4.237,11, come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno	€ 3.514,01
Riduzione di 1/3	€ 1.171,33
Valore del terreno al netto della premialità	€ 2.342,68
Canoni concessori d'uso	€ 1.794,43
Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 4.237,11

TENUTO CONTO CHE:

--il Collegio di Verifica costituito con D.D. n. 698 dell'11/10/2018 con Verbale del 26 marzo 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;

--con successiva nota Prot. n. 0008359 del 15/04/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo al sig. Metrangolo Mario, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo;

--il sig. Metrangolo Mario, con lettera del 11/07/2019, Prot. 0015026, ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificato, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell'intero importo pari ad € **4.237,11**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bollettino postale, in data 10/07/2019, (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

-- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Lecce, Località Torre Rinalda, al Fl. 20, P.IIa n. 328, di mq.160, in favore del sig. Metrangolo Mario, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, l'art.22 quinquies, commi 2 e 4 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;

--di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;

--di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

--di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.-

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, \ lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, comma 2, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Lecce, Località Torre Rinalda, in catasto al Fl.20, P.III n.328, di mq.160, in favore del sig. Metrangolo Mario al prezzo complessivo di **€ 4.237,11**;

di prendere atto che il sig. Metrangolo Mario, ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita, per un importo pari ad **€ 4.237,11** sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702 mediante bollettino postale, in data 10/07/2019, (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2122

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Torre Rinalda, agro di Lecce. Fg. 21, p.IIa n.318 di mq. 121, in favore della Sig.ra Rucco Rita.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O.della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- la signora Rucco Rita, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 02.11.2018, prot. n. 0024181, censito nel Comune di Lecce, Località Torre Rinalda, al Fl. 21, P.IIa n. 318, di mq.121;

-- la stessa detiene il possesso dell'immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità dall'anno 1982, come si evince dalla domanda di sanatoria (agli atti d'ufficio);

-- l'area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.88 del foglio 21, di are 44.00, facente parte dell'ex quota n.1292, sita in località Rauccio, in agro di Lecce, pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n.1370, pubblicato sulla G.U. n.260 del 10/11/1952, in danno della ditta Buffo Maria Lucia fu Gioacchino e assegnata con atto per Notar G.Rizzi del 05/12/1966, al sig. Prato Giuseppe e, allo stesso revocata, con atto di Abrogazione Concessione di Terreni in data 08 luglio 1983, notificata il 21ottobre 1983;

CONSIDERATO CHE:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese della sig.ra Rucco Rita un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Lecce - Fl. 21, P.IIa n. 318, cat. A/4, classe 3, vani 4, superficie catastale 88 mq., rendita € 247,90, via Asti, snc, piano T, intestato a:

- Ente di Sviluppo – proprietà per l'area;
- Rucco Rita nata il (*omissis*) – proprietà superficiaria;
- Prato Giuseppe nato il (*omissis*);

- Confina: con la particelle 87, 398, 352 e strada del Fl. 21;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Lecce, in data 19.02.1986, prot.n.6894, istanza di sanatoria ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n.47;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 17.05.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 2.494,71, come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno	€ 3.123,54
Riduzione di 1/3	€ 1.491,25
Valore del terreno al netto della premialità	€ 2.082,36
Canoni concessori d'uso	€ 312,35
Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 2.494,71

TENUTO CONTO CHE:

--il Collegio di Verifica costituito con D.D. n. 698 dell'11/10/2018 con Verbale dell'11 giugno 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;

--con successiva nota Prot. n. 0015930 del 25/07/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo alla sig.ra Rucco Rita, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo;

--la sig.ra Rucco Rita, con lettera del 30/08/2019, Prot. 0017409, ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificato, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell'intero importo pari ad € **2.494,71**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 2076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico Banca Intesa Sanpaolo, in data 26/08/2019, TRN: (omissis), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

-- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Lecce, Località Torre Rinalda, al Fl. 21, P.lla n. 318, di mq.121, in favore della sig.ra Rucco Rita, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, l'art.22 quinquies, commi 2 e 4 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;

--di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;

--di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

--di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.-

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.
--

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, comma 2, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "*Raccordo delle Strutture Provinciali*" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Lecce, Località Torre Rinalda, in catasto al Fl.21, P.IIa n.318, di mq.121, in favore della sig.ra Rucco Rita al prezzo complessivo di **€ 2.494,71;**

di prendere atto che la sig.ra Rucco Rita, ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita, per un importo pari ad **€ 2.494,71** sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702 mediante bonifico Banca Intesa Sanpaolo, in data 26/08/2019, TRN: *(omissis)*, - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2123

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Torre Rinalda, agro di Lecce. Fg. 21, p.IIa n.527 di mq. 168, in favore dei Sig. Vincenti Luigi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O.della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- il signor Vincenti Luigi, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 30.11.2018, prot. n. 0026388, censito nel Comune di Lecce, Località Torre Rinalda, al Fl. 21, P.IIa n. 527, di mq.168;

-- lo stesso detiene il possesso dell'immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità dall'anno 2009, come si evince dalla fornitura di energia elettrica (agli atti d'ufficio);

-- l'area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.35 del foglio 21, di Ha.14.80.68, proveniente da superfici libere, pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n.1370, pubblicato sulla G.U. n.260 del 10/11/1952, in danno della ditta Buffo Maria Lucia fu Gioacchino;

CONSIDERATO CHE:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese del sig. Moscara Mario un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Lecce - Fl. 21, P.IIa n. 527 sub 1, cat. A/4, classe 4, vani 3,5, superficie catastale 77 mq., rendita € 262,10, via Matera, snc., piano T, intestato a:

- Moscara Mario nato il (*omissis*) – proprietà superficiaria per 1/2;

- Prato Rosina nata il (*omissis*) – proprietà superficiaria per 1/2;

Regione Puglia con sede in Bari – proprietà per l'area 1/1;

- Confina: con la particella 786 e strada del Fl. 21;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Lecce, in data 20.12.1985, prot.n.44586, istanza di sanatoria ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n.47;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 09.04.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 2.631,79, come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno	€ 3.302,46
Riduzione di 1/3	€ 1.100,82
Valore del terreno al netto della premialità	€ 2.201,54
Canoni concessori d'uso	€ 330,25
Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 2.631,79

TENUTO CONTO CHE:

--il Collegio di Verifica costituito con D.D. n. 698 dell'11/10/2018 con Verbale dell'11 giugno 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;

--con successiva nota Prot. n. 0015929 del 25/07/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo al sig. Vincenti Luigi, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo;

--il sig. Vincenti Luigi, con lettera del 22/07/2019, Prot. 0021344, ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificatole, provvedendo al pagamento del 30% dell'importo, pari ad € **877,26**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bollettino, in data 18/10/2019 – TER (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

-- la restante somma pari ad € 1.754,53 sarà versata in unica soluzione prima del contratto di compravendita;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

-- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Lecce, Località Torre Rinalda, al Fl. 21, P.lla n. 527, di mq.168, in favore del sig. Vincenti Luigi, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, l'art.22 quinquies, commi 2 e 4 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;

--di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;

--di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

--di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.-

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, \ lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, comma 2, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Lecce, Località Torre Rinalda, in catasto al Fl.21, P.IIa n.527, di mq.168, in favore del sig. Vincenti Luigi al prezzo complessivo di € **2.631,79**;

di prendere atto che il sig. Vincenti Luigi, ha già corrisposto il 30% del prezzo totale di vendita, per un importo pari ad € **877,26**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bollettino, in data 18/10/2019 – TER (*omissis*)- intestato a “Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria”, Corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2124

L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, commi 2 e 4 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Colarizzo, agro di Porto Cesareo. Fg. 14, p.IIa n.1138 di mq. 110, in favore della Sig.ra Falangone Antonia.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

-- ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e dell'art. 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

-- la signora Falangone Antonia, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data 21.03.2019 prot. n. 0006486, censito nel Comune di Porto Cesareo, Località Colarizzo, al Fl. 14, P.IIa n. 1138, di mq.110;

-- la stessa detiene il possesso dell'immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e clandestinità dall'anno 2011, come si evince dal contratto Enel (agli atti d'ufficio);

-- l'area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.240, foglio 14, facente parte dell'ex quota n. 474, sita in località Colarizzo, in agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta all'Ente con decreto di esproprio n.1643 del 18/12/1951, pubblicato sulla G.U. n.29 del 04/12/1952, in danno della ditta Tamborino Frisari Francesco, e assegnata con atto per Notar G. Rizzi del 28/03/1960, al sig. De Luca Oronzo, ed allo stesso revocata, con determina Dirigenziale n.539 del 24/10/2007;

CONSIDERATO che:

-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese della sig.ra Falangone Antonia un fabbricato abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Porto Cesareo (LE), Fl. 14:

-P.IIa n. 1138 sub 1 – 3 (graffati), cat. A/4, classe 3, vani 3,5, superficie catastale 64 mq., rendita € 139,19, p.t. via da denominarsi snc;

- P.IIa n. 1138 sub 2, cat. C/6, classe 3, mq.21, superficie catastale 27 mq., rendita € 46,64, p.t. via da denominarsi snc, intestato a:

- Fai Mario nato il (*omissis*) - proprietà superficaria per ½ ;

- Perrone Antonia nata il (*omissis*) - proprietà superficaria per ½ ;

- Regione Puglia – Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria – proprietà per l'area;

- Confina: con la particelle 998, 1770, 1763, 1014 e strada del Fl. 14;

-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Porto Cesareo, in data 16.01.1986, prot.n.559, istanza di sanatoria ai sensi della legge 28/02/1985 n.47;

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 17.06.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 2.807,15, come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno	€ 2.591,94
Riduzione di 1/3	€ 863,98

Valore del terreno al netto della premialità	€ 1.727,96
Canoni concessori d'uso	€ 961,19
Spese di istruttoria	€ 100,00
VALORE TOTALE	€ 2.807,15

TENUTO CONTO CHE:

--il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell'11/10/2018 con Verbale del 02 del mese di luglio 2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;

--con successiva nota Prot. n. 0015923 del 25/07/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha notificato per l'accettazione tale prezzo alla sig.ra Falangone Antonia, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo;

--la sig.ra Falangone Antonia, con lettera del 06/09/2019, Prot. 0017970 ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificato, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell'intero importo pari ad **€ 2.807,15**, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico Banca Unicredit, in data 07/08/2019, ID. (omissis), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177, cap. 4091050;

Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:

-- autorizzare l'alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo, al Fl. 14, P.III n. 1138, di mq.110, in favore della sig.ra Falangone Antonia, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, l'art.22 quinquies, commi 2 e 4 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;

--di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;

--di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

--di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.-

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.
--

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4, \ lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della

Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" e dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinquies, commi 2 e 4, della L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo, in catasto al Fl.14, P.lla n.1138, di mq.110, in favore della sig.ra Falangone Antonia al prezzo complessivo di **€ 2.807,15**;

di prendere atto che la sig.ra Falangone Antonia, ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita, per un importo pari ad **€ 2.807,15** sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico Banca Unicredit, in data 07/08/2019, ID. (*omissis*), - intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov. Riforma Fondiaria – Bari- Servizio Tesoreria", Corso Sonnino, 177;

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2125

Deliberazione della Giunta Regionale n.2480 del 30/12/2015. Sostituzione ed integrazione dei Componenti del Tavolo Tecnico sull'Assistenza Protesica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. "*Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA). Programmazione Long Term Care*", e confermata dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione SGO, riferisce quanto segue:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" ha previsto l'assistenza protesica tra i Livelli essenziali di assistenza da assicurarsi da parte del Servizio sanitario nazionale. Le prestazioni di assistenza protesica e l'erogazione dei relativi dispositivi ed ausili è disciplinata dal Decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 ad oggetto "*Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe*". In allegato al suddetto Decreto, il Nomenclatore Tariffario delle protesi comprende gli elenchi 1, 2 e 3 dove sono riportati tutti gli ausili, ortesi, protesi, apparecchi e dispositivi prescrivibili a carico del S.S.N.

L'art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010, recante "Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali", pubblicata sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici, istituendo, tra l'altro, l'elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi "*su misura*" e/o "*predisposti*", ovvero, dei dispositivi di cui all'elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1312 del 03/06/2010 e s.m.i. sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che le ditte produttrici e/o fornitrici dei dispositivi protesici devono possedere per l'inclusione nell'Elenco regionale.

La legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione del decreto n. 98/2011 all'art. 17, co.1 lett.c dispone: "*a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), **compresa la spesa relativa all'assistenza protesica**, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Ciò al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo*"

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 ad oggetto "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*" contiene alcune novità riguardanti l'assistenza protesica e gli ausili per disabili (artt.17, 18, 19). In particolare, viene aggiornato il Nomenclatore delle protesi e degli ausili (allegato 5), che contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale.

Nello specifico, l'art. 19 "*Modalità di erogazione dell'assistenza protesica*" rimanda all'allegato 12 (artt. 2 e 3) in virtù del quale:

- *“...Le regioni e le aziende sanitarie locali definiscono gli accordi e stipulano i contratti previsti dalla normativa vigente, con gli erogatori di protesi e ortesi su misura accreditati ai sensi del comma 1. Ferme restando le tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica fissate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le regioni adottano il proprio sistema tariffario...”* (art. 2, comma 3);
- *“...Nelle more dell'istituzione del Repertorio dei dispositivi di serie di cui all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'erogazione dei dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, e per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto le regioni e le aziende sanitarie locali stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. I capitolati di gara prevedono che i soggetti aggiudicatari assicurino, quando prescritto dal medico e in ogni caso per la fornitura di apparecchi acustici, l'adattamento o la personalizzazione dei dispositivi da parte di professionisti sanitari abilitati all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, nonché la manutenzione, la riparazione o la sostituzione di componenti dei dispositivi stessi. Nella valutazione delle offerte le regioni e le aziende sanitarie locali adottano criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture, la durata del periodo di garanzia oltre quello fissato dalla normativa di settore, la capillarità della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti...”* (art. 3, comma 2).

Il DPCM al comma 3, art. 64, prevede inoltre che nelle more dell'emanazione del decreto di determinazione delle nuove tariffe, in riferimento all'elenco 1 si continui ad applicare il DM n.332/99 sia in relazione alla tipologia di dispositivi protesici, sia in relazione alle tariffe.

Con deliberazione n. 129 del 06/02/2018 la Giunta regionale ha approvato il *“Programma Operativo 2016-2018. Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018”* in prosecuzione del Piano operativo 2013-2015 di cui alla precedente DGR n. n. 1403 del 04/07/2014.

Considerato, altresì, che:

nel Programma Operativo 2016-2018, è presente l'intervento GOTER 02.11: Razionalizzazione della spesa per l'assistenza protesica in cui è previsto tra le misure da attuare:

1. L'assegnazione di un tetto di spesa annuale per l'assistenza protesica su base regionale da suddividere in tetti di spesa aziendale in rapporto alla popolazione residente;
2. L'istituzione dell'Elenco regionale dei prescrittori di dispositivi protesici al fine di verificare l'appropriatezza prescrittiva, nonché il controllo della spesa;
3. La definizione di linee guida regionali per la corretta prescrizione dei dispositivi/ausili protesici;
4. L'utilizzo a regime dell'area applicativa Assistenza protesica in Edotto, utile strumento per monitorarne la spesa;
5. L'espletamento di gare specifiche di acquisto tramite il soggetto aggregatore InnovaPuglia per i dispositivi protesici di cui all'allegato 2A e 2B al DPCM 13 gennaio 2017 di definizione ed aggiornamento dei LEA.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'intervento GOTER 02.11, la DGR n. 2480 del 30/12/2015 ha istituito un apposito tavolo di lavoro per definire i criteri di eleggibilità da possedersi da parte degli specialisti prescrittori per entrare nell'apposito elenco regionale.

Il Tavolo tecnico di cui alla DGR n. 2480/2015 deve altresì occuparsi di disciplinare quanto previsto ai precedenti punti 2), 3), e 4) e di dare direttive alle ASL in merito al punto 5), con l'obiettivo di razionalizzare e riqualificare la spesa.

Al fine di garantire il più efficace risultato in termini di razionalizzazione della spesa per l'assistenza protesica, ed alla luce delle novità introdotte sul tema dal DPCM 12 gennaio 2017 di approvazione dei nuovi LEA, si ritiene opportuno che:

1. Al Tavolo Tecnico partecipino un referente per ciascuna ASL ed un referente dell'ARESS;
2. in riferimento alle gare, al Tavolo Tecnico partecipino due Direttori dell'Area del Patrimonio delle ASL, individuati di intesa con le Direzioni Aziendali;
3. in riferimento all'elenco prescrittori, al Tavolo Tecnico partecipino tre Direttori dei Dipartimenti di Riabilitazione e due Responsabili delle UOC di Neuropsichiatria Infantile, individuati di intesa con le Direzioni Aziendali.

Inoltre, il Tavolo Tecnico sull'Assistenza Protesica (gare/elenco prescrittori), qualora si renda necessario, potrà individuare e far intervenire ai lavori altri esperti esterni.

La partecipazione ai lavori da parte dei componenti del Tavolo Tecnico si intende a titolo gratuito.

Con nota del 22/5/2017 prot. AOO005-185 la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha chiesto alle AA.SS.LL. di comunicare il nominativo di un componente aziendale (Direttore di Distretto, Direttore Area del Patrimonio) esperto in materia di assistenza protesica e gare d'appalto.

In riscontro alla predetta nota, alcune Direzioni Generali hanno comunicato i nominativi dei referenti aziendali per l'assistenza protesica, successivamente integrati e modificati in ragione delle deleghe conferite.

- ASL BA – Dott. Vincenzo Gigantelli;
- ASL BT – Dott. Giuseppe Coratella;
- ASL BR – Dott. Michele Morgillo;
- ASL FG – Dott. Leonardo Trivisano;
- ASL LE – Dott. Antonio Antonaci;
- ASL TA – Dott.ssa Giuseppina Ronzino.

Per quanto concerne i componenti del Tavolo Tecnico – gare, lo stesso è stato integrato con il Direttore dell'Area del Patrimonio ASL BT, dott. Giuseppe Nuzzolese, e con il Direttore dell'Area del Patrimonio ASL TA, dott. Pasquale Nicolì.

Per quanto concerne i componenti del Tavolo Tecnico – Elenco prescrittori, a seguito della proposta avanzata dalla scrivente Sezione con mail del 10/4/2018, lo stesso è stato integrato con i sottoelencati componenti:

- **DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE:**
 - ✓ DOTT. PIERGUIDO CONTE – ASL TA;
- **NEUROPSICHIATRIA INFANTILE:**
 - ✓ DOTT. VITO LOZITO – ASL BA;
 - ✓ DOTT.SSA BRIGIDA FIGLIOLIA – ASL BT.

Con nota del 28/10/2019 prot. AOO183-14002 la scrivente Sezione ha chiesto alle AA.SS.LL. di confermare i nominativi dei referenti aziendali che stanno partecipando ai lavori del Tavolo Tecnico sull'Assistenza protesica, ovvero ad indicare il nominativo del referente aziendale che subentrerà nel sopraccitato Tavolo Tecnico.

Preso atto dei riscontri pervenuti da parte delle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali, si propone di istituire e, al contempo confermare i sottoelencati Componenti del Tavolo Tecnico sull'Assistenza Protesica:

➤ **Per la Regione Puglia:**

- Dott. Vito Montanaro – Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
- Dott. Giovanni Campobasso – Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

- Dott. Giuseppe Lella – Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
 - Dott.ssa Angela Capozzi – P.O. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA). Programmazione Long Term Care"*;
- **Per le AA.SS.LL.**
- ASL BA – Dott. Vincenzo Gigantelli;
 - ASL BT – Dott. Giuseppe Coratella;
 - ASL BR – Dott. Michele Morgillo;
 - ASL FG – Dott. Leonardo Trivisano;
 - ASL LE – Dott. Antonio Antonaci;
 - ASL TA – Dott.ssa Giuseppina Ronzino;
- **Per l'ARESS**
- Dott. Ettore Attolini

Il Tavolo è integrato con la convocazione del Direttore dell'Area del Patrimonio ASL BT, dott. Giuseppe Nuzzolese, della dott. ssa Anna Nanni (ASL TA), e di un rappresentante di Innovapuglia in occasione delle riunioni aventi ad oggetto le procedura di gara di dispositivi e ausili protesici.

Il Tavolo è altresì integrato con la convocazione del dott. Pierguido Conte (ASL TA) del Dipartimento di Riabilitazione; dei dott.ri Brigida Figliolia (ASL BT) e Vito Lozito (ASL BA) della Neuropsichiatria Infantile in occasione delle riunioni aventi ad oggetto l'elenco prescrittori.

Ridefinito il Tavolo Tecnico, potranno proseguire i lavori già avviati da parte della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta al fine di istituire l'Elenco dei prescrittori dei dispositivi protesici, nonché avviare le procedure di gara per i dispositivi protesici.

Devono in ogni caso farsi salvi tutti i risultati raggiunti dal Tavolo di lavoro prima dell'approvazione del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della P.O. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA). Programmazione Long Term Care"*, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate:

1. di nominare i Componenti del Tavolo Tecnico sull'Assistenza Protesica:

➤ **Per la Regione Puglia:**

- Dott. Vito Montanaro – Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
- Dott. Giovanni Campobasso – Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- Dott. Giuseppe Lella – Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- Dott.ssa Angela Capozzi – P.O. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA). Programmazione Long Term Care"*;

➤ **Per le AA.SS.LL.**

- ASL BA – Dott. Vincenzo Gigantelli;
- ASL BT – Dott. Giuseppe Coratella;
- ASL BR – Dott. Michele Morgillo;
- ASL FG – Dott. Leonardo Trivisano;
- ASL LE – Dott. Antonio Antonaci;
- ASL TA – Dott.ssa Giuseppina Ronzino;

➤ **Per l'ARESS**

- Dott. Ettore Attolini

2. Di stabilire che il Tavolo Tecnico Assistenza Protesica (gare/elenco prescrittori) potrà avvalersi di altri esperti esterni, qualora si renda necessario. Nello specifico, il Tavolo sarà integrato con la partecipazione del Direttore dell'Area del Patrimonio ASL BT, dott. Giuseppe Nuzzolese, della dott.ssa Anna Nanni (ASL TA), e di un rappresentante di Innovapuglia in occasione delle riunioni aventi ad oggetto le procedure di gara di dispositivi e ausili protesici. Il Tavolo sarà altresì integrato con la partecipazione del dott. Pierguido Conte (ASL TA) del Dipartimento di Riabilitazione; dei dott.ri Brigida Figliolia (ASL BT) e Vito Lozito (ASL BA) della Neuropsichiatria Infantile in occasione delle riunioni aventi ad oggetto l'elenco prescrittori.

3. Di stabilire che la partecipazione ai lavori del predetto Tavolo Tecnico deve intendersi **a titolo gratuito**.

4. Di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei componenti del Tavolo tecnico è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

5. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta di approvare l'Elenco nominativo dei prescrittori all'esito dei lavori del Tavolo Tecnico.

6. Di confermare che in ogni caso sono fatti salvi tutti i risultati raggiunti dal Tavolo di lavoro prima dell'approvazione del presente atto.

7. di notificare il presente provvedimento ai Componenti del Tavolo Tecnico sull'Assistenza Protesica, ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere Universitarie, a cura del Servizio proponente.

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2126

Approvazione nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.", dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:

Premesso che con D.G.R. n. 2271 del 3/12/2013 - pubblicata sul BURP n. 173 del 30/12/2013 e recante *"Approvazione nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia. Modifica ed integrazione DD.GG.RR. nn. 745/2009, 2477/2009, 587/2011, 1471/2011 e 2169/2011"* — la Regione Puglia aveva provveduto a fornire direttive in materia di *in house providing* ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.,- nel rispetto dell'allora vigente quadro normativo (comunitario, nazionale e regionale) e dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali.

Considerato che sono successivamente sopravvenuti, dal 2016 in poi, importanti interventi legislativi in materia di affidamenti in house, disciplinati fino ad allora prevalentemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

In particolare :

- Il D.Lgs. 50/2016 - "Codice dei contratti pubblici", il quale :
 - All'art. 5 individua i presupposti di esenzione dall'applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici per gli affidamenti effettuati da una Pubblica Amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto privato (come le Società *in house*). Tali presupposti sono, in sintesi:
 - a) esercizio da parte della P.A. di un controllo sulla Società in house analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) svolgimento dell'attività prevalente (oltre 80%) della Società in house in favore della P.A. controllante;
 - c) assenza di partecipazione di capitali privati.
 - All'art. 50 regola la "clausola sociale" del bando di gara e degli avvisi in forza della quale, per gli affidamenti dei contratti di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono prevedere specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato dall'appaltatore uscente.
 - All'art. 192 disciplina il regime speciale degli affidamenti in house, prevedendo nello specifico:
 - a) l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco degli Enti che operano mediante "società in house";
 - b) una valutazione preventiva — in caso di affidamento di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza — da parte delle PP.AA. in ordine alla congruità economica dell'offerta della Società in house *"dando conto nella motivandone del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"* ;
 - c) la pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento in house.
- Il D.Lgs. 175/2016 - "Testo unico sulle società partecipate", che opera una razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche, in un'ottica di riduzione della spesa pubblica oltre che di promozione di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza, prevedendo:
 - all'art. 4 le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;
 - agli artt. 5 e 6 le procedure di adozione dell'atto deliberativo di costituzione di Società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento agli oneri motivazionali;
 - all'art. 11 dettagliate previsioni per la costituzione e remunerazione degli organi amministrativi e di controllo delle Società a partecipazione pubblica;
 - all'art. 16 una specifica disciplina relativa alle Società in house.

Considerato inoltre che l'A.N.A.C., con le Linee guida n. 13 approvate con Delibera ANAC n. 114 del 13/2/2019 e recanti "La disciplina delle clausole sociali", ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione delle clausole sociali, precisando che l'obbligo di assumere il personale dell'operatore economico già affidatario del contratto sussiste solo se:

- il contratto da affidare è oggettivamente assimilabile a quello già esternalizzato;
- il riassorbimento del personale è compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione ed organizzazione prescelta dal nuovo affidatario.

Tenuto conto altresì che;

- L'art. 9-bis, co. 4, del D.lgs. 502/92 s.m.i. vieta espressamente alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale - al di fuori dei programmi di sperimentazione gestionale - di costituire Società di capitali "*aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute*" ossia di tutti quei compiti integranti le cd. attività sanitarie "*core*" dell'Azienda (prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione), che quest'ultima è tenuta a svolgere direttamente con il personale dipendente e/o convenzionato inserito nei propri ruoli ovvero tramite il ricorso a strutture sanitarie private accreditate con il S.S.R. Al tempo stesso, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.lgs. 175/2016 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di costituire Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Dal combinato disposto delle disposizioni normative citate, dunque, si evince che le Società in house delle Aziende ed Enti del S.S.R. possono gestire esclusivamente i servizi necessari e strumentali all'attività delle Aziende sanitarie che non rientrino fra le attività sanitarie "*core*" dell'Azienda stessa.
- Appare opportuno, al fine di promuovere uniformità e coerenza organizzativa delle Società in house delle Aziende e degli Enti S.S.R., circoscrivere il perimetro dei servizi che possono formare oggetto di affidamento in house, sempre ove ne ricorrano le condizioni normativamente prescritte.
- Occorre armonizzare la disciplina della "clausola sociale" di cui all'art. 30, commi 1 e 4 della L.R. n. 4/2010 con le successive previsioni dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e delle Linee guida ANAC n. 13/2019 recanti "La disciplina delle clausole sociali".

Tanto premesso e considerato, si propone di approvare le nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, (Allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente le precedenti Linee guida in materia già approvate con D.G.R. n. 2271 del 3/12/2013.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e dal Segretario Generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- Di approvare con modifiche le nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente le precedenti Linee guida in materia già approvate con D.G.R. n. 2271 del 3/12/2013.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12/04/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLE SOCIETÀ IN HOUSE DELLE AZIENDE ED ENTI
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA**



1) Costituzione ed attivazione delle Società In House

1. Il Direttore Generale di ciascuna Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale può procedere alla costituzione ed attivazione di Società a totale partecipazione e controllo pubblico (*in house*), purché abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed, in ogni caso, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Resta comunque esclusa la costituzione di Società in house aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute propri delle Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale.
2. La Società – da denominarsi “Sanitaservice” seguita dall’indicazione dell’Azienda Sanitaria controllante – deve essere costituita per un periodo almeno decennale, al fine di consentire l’ammortamento degli investimenti effettuati, ed assumere la forma di Società a responsabilità limitata, avente sede legale presso la sede della Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria o Istituto controllante. L’atto costitutivo o lo statuto della Società devono prevedere la nomina dell’organo di controllo o di un revisore.
3. Il capitale sociale iniziale minimo della Società è pari ad euro 100.000,00 (centomila) e deve essere interamente versato ai sensi dell’art. 2329 del Codice Civile.
4. L’atto deliberativo del Direttore generale di costituzione della Società deve essere analiticamente motivata, con particolare riferimento alla necessità e strumentalità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Azienda o Ente controllante, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Il suddetto atto deliberativo deve dare atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei, in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, e deve altresì contenere l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo della Società come previsti per le società a responsabilità limitata dall’articolo 2463 del Codice civile.
5. Eventuali modifiche di clausole dell’oggetto sociale che comportino un cambiamento significativo dell’attività della Società devono essere approvate con delibera del Direttore Generale, munita di adeguata motivazione recante gli elementi di cui al precedente comma 4.
6. L’Azienda Sanitaria controllante provvede alla pubblicazione – sul proprio sito istituzionale – dell’atto deliberativo di costituzione della Società di cui al comma 4 e delle eventuali modifiche di clausole dell’oggetto sociale di cui al comma 5, nonché alla relativa trasmissione alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
7. Lo statuto della Società deve prevedere che almeno l’80% del suo fatturato sia realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Azienda o Ente controllante. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di fatturato di cui innanzi costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del Codice civile e dell’art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016.

2) Affidamento dei servizi e delle attività


1. Il Direttore Generale di ciascuna Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale può procedere all’affidamento a Società in house delle seguenti attività e servizi strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Azienda o Ente di riferimento:
 - a) Attività di ausiliario, portierato, pulizia e sanificazione dei locali/immobili dell’Azienda o Ente sanitario;
 - b) Attività di trasporto dei pazienti nell’ambito del Servizio 118 – Rete Emergenza-Urgenza, nonché di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. 9/1991 s.m.i.;
 - c) Attività di trasporto dei vaccini, del sangue, del plasma e degli emocomponenti da e verso strutture sanitarie pubbliche;
 - d) Attività di logistica integrata (farmaci e beni economici);
 - e) Attività di gestione Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale;
 - f) Attività di piccola manutenzione ordinaria dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e degli impianti ivi collocati;



- g) Attività di gestione del sistema informativo aziendale e del correlato supporto tecnico-operativo. Restano escluse dalla possibilità di affidamento in house le attività di progettazione, implementazione e sviluppo software, che - per loro stessa natura - necessitano di profili professionali elevati e di un'organizzazione del lavoro connotata da risorse strumentali e tecnologiche, oltre che di investimenti in ricerca e formazione, di notevole rilevanza ed in continua evoluzione.
2. Non è comunque consentito l'affidamento a Società in house di tutte le attività dirette di tutela della salute, che sono poste direttamente in capo alle singole Aziende o Enti del S.S.R. dall'art. 9-bis, co. 4 del D.Lgs. 502/1992 e che non possono pertanto formare oggetto di alcun affidamento né esterno né in house.
 3. Ai fini dell'affidamento in house dei servizi innanzi descritti, il Direttore Generale di ciascuna Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale effettua la valutazione preventiva in merito alla congruità economica dell'offerta della Società in house, con particolare riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.
 4. Nell'ambito della valutazione preventiva di congruità economica dell'offerta della Società in house di cui al precedente comma 2, il Direttore Generale dell'Azienda o Ente del S.S.R. - con riferimento alle singole attività e servizi da affidarsi - provvede alla predisposizione ed approvazione di un piano economico-gestionale della Società in house (cd. *Business Plan*), da sottoporre ad aggiornamento in tutti i casi di mutamento delle attività o servizi da affidarsi.
Il Business Plan, per ciascuno dei servizi da affidarsi, deve contenere:
 - a) Una espressa comparazione tra i costi che l'Azienda sosterebbe in caso di affidamento tramite gara, preventivati sulla base dei prezzi di mercato, ed i costi che l'Azienda sosterebbe per la gestione in house del medesimo servizio, ricomprendendo in tale stima i compensi dell'Amministratore Unico e dell'eventuale personale amministrativo, nonché tutti gli eventuali ulteriori costi di gestione.
 - b) L'indicazione degli esiti della valutazione di "*customer satisfaction*" relativa ai servizi attualmente gestiti dall'Azienda e che si intenda affidare in house e la contestuale esplicitazione delle azioni, modalità e condizioni attraverso le quali l'affidamento in house consentirebbe un miglioramento qualitativo di ciascun servizio.
 5. Ad esito positivo delle valutazioni di congruità economica dell'offerta della Società in house di cui innanzi, il Direttore generale adotta provvedimento di affidamento di ciascun servizio, motivando le ragioni del mancato ricorso al mercato tanto in termini di efficienza ed economicità quanto di qualità del servizio stesso.
 6. La Società in house deve garantire, per ciascun servizio affidato, i medesimi standard di qualità e sicurezza che l'Azienda Sanitaria avrebbe adottato in caso di gestione del servizio in proprio ovvero che avrebbe contrattualmente pattuito in caso di affidamento del servizio all'esterno tramite gara. Tali standard vanno esplicitati nel contratto di servizio con la Società in house e vanno costantemente monitorati dall'Azienda controllante.

3) Contratto di Servizio

1. I rapporti tra l'Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale e la Società in house incaricata dell'erogazione dei servizi, in relazione agli affidamenti deliberati all'esito della valutazione del *Business Plan*, sono regolati dal Contratto di Servizio sottoscritto tra Direttore generale dell'Azienda o Ente controllante ed Amministratore unico della Società In House.
2. Il Contratto di Servizio deve contenere, oltre alle condizioni generali di erogazione del servizio, le modalità per assicurare il raccordo tecnico-organizzativo e operativo costante dei servizi erogati dalla Società in house in favore delle strutture sanitarie dell'Azienda Sanitaria o Istituto, specificando le strutture aziendali destinatarie del servizio affidato, nonché le attività e le mansioni da svolgere nelle predette strutture, con l'indicazione dei profili professionali da adibire a tali attività.
3. Il Contratto di Servizio, nel quale sono definiti gli standard di qualità e sicurezza richiesti per l'erogazione di ciascun servizio, nonché le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dell'Azienda o Ente controllante sulla gestione della Società, deve altresì definire i criteri di valutazione dei risultati con riferimento a ciascun servizio affidato.
4. Annualmente il Direttore generale dell'Azienda o Istituto controllante, sulla base dei dati sull'andamento della gestione forniti trimestralmente dall'Amministratore Unico, verifica eventuali scostamenti




costi effettivamente sostenuti dalla Società in house per l'erogazione dei servizi affidati ed i costi previsti per i medesimi nel Contratto di servizio, individuando - ove possibile - strategie di adeguamento dei costi della Società. Qualora le suddette strategie di adeguamento dei costi relativi all'erogazione di uno o più servizi da parte della Società non consentano, entro 6 mesi dalla rilevazione dello scostamento, il ripristino della sostenibilità economica, il Direttore generale provvede all'attivazione delle procedure per il riaffidamento all'esterno tramite gara dei servizi in questione.

4) Reclutamento e gestione del personale

1. Il reclutamento del personale delle Società in house, in analogia con quello delle Pubbliche Amministrazioni, deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e degli ulteriori principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Le Società in house sono tenute alla verifica del possesso, da parte dei candidati da assumere, dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, oltre che dei requisiti specifici richiesti per la categoria, il profilo e la mansione da ricoprire.
3. I criteri e le modalità specifiche per il reclutamento del personale devono essere adottati da ciascuna Società in house, con proprio provvedimento da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della Società, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 1. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti trova diretta applicazione il citato art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001. Resta ferma la nullità, a fini retributivi, dei contratti stipulati in assenza dei suddetti provvedimenti ovvero in violazione dei principi di reclutamento del personale nelle Pubbliche amministrazioni di cui al richiamato art. 35.
4. Propedeutico al reclutamento è il Piano annuale delle assunzioni della Società in house, presentato dall'Amministratore Unico all'Azienda o Ente controllante per l'approvazione unitamente al Bilancio annuale di Previsione. Il Piano delle assunzioni della Società in house, in coerenza con il Business Plan aziendale ed i singoli contratti di servizio, deve indicare:
 - il numero, le categorie/livelli, le mansioni del personale da reclutare;
 - le tipologie dei rapporti di lavoro da instaurare;
 - i servizi cui le singole unità dovranno essere adibite.
5. Nell'ambito del reclutamento del personale trova applicazione la "clausola sociale" di cui all'art. 30, commi 1 e 4 della L.R. n. 4/2010 - cui ricorrere in coerenza con le previsioni dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) nonché delle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate con Delibera n. 114 del 13/2/2019 - in forza della quale la Società in house è tenuta ad assumere, sussistendone le condizioni, il personale dell'operatore economico già affidatario del contratto.

Nello specifico, detto obbligo sussiste solo in presenza delle seguenti condizioni:

 - il contratto da affidare alla Società in house sia oggettivamente assimilabile a quello già esternalizzato;
 - il riassorbimento del personale sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dalla Società in house.
6. Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, occorre considerare:
 - dal punto di vista del rapporto di lavoro, esclusivamente il personale titolare di rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato/indeterminato, full time/part time) con la Società precedentemente affidataria del servizio, escludendo viceversa il personale titolare di rapporti di lavoro autonomo o para-subordinato *e/o i soci della società precedentemente affidataria* *offoletari;*
 - dal punto di vista quantitativo, il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento *anche dei dipendenti delle stesse*.
7. Nell'ipotesi in cui venga meno l'affidamento in house di uno specifico servizio e siano dunque attivate le procedure per il relativo riaffidamento all'esterno tramite gara, i relativi bandi/avvisi/inviti di gara devono prevedere l'inserimento della "clausola sociale" ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Società in house si applicano le disposizioni di cui al capo I, titolo II, libro V del Codice civile, le disposizioni normative in materia di rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi comprese quelle in materia di ammortizzatori sociali, ed i contratti collettivi di riferimento.



9. I contratti di assunzione di personale da parte delle Società in house devono essere stipulati in coerenza con la durata di affidamento di ciascun servizio per l'espletamento del quale si procede alle assunzioni.
10. Le Società in house applicano al personale assunto, in ragione della tipologia ed organizzazione del servizio prestato e della sostenibilità economica della relativa spesa, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ALOP per le figure professionali espressamente indicate nella declaratoria relativa all'inquadramento del personale nel sistema di classificazione di cui al medesimo CCNL. Per tutte le altre figure professionali deve essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di appartenenza (art. 1, co. 2 L.R. 28/2006).
11. Eventuali assunzioni effettuate in difformità rispetto ai principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 ed a quanto stabilito dalle presenti Linee guida, nonché eventuali utilizzi impropri del personale adibito a mansioni diverse da quelle previste per il profilo professionale di assunzione, si configurano come grave responsabilità a carico dell'Amministratore Unico della Società in house e costituiscono motivo di revoca dall'incarico di quest'ultimo da parte del Direttore Generale dell'Azienda o Ente controllante.
12. L'eventuale comportamento omissivo del Direttore generale dell'Azienda o Ente controllante che, in presenza delle citate gravi responsabilità dell'Amministratore Unico della Società, non proceda alla revoca dall'incarico di quest'ultimo, rientra nei gravi motivi di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., fattispecie per la quale è prevista la decadenza dello stesso Direttore generale.

5) Amministratore Unico della Società

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della Società, ai sensi dell'art. 2475-bis del Codice civile, nonché l'uso della firma sociale.
2. L'Amministratore Unico è nominato dal Direttore generale dell'Azienda o Ente controllante, attraverso idonea procedura selettiva ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e dura in carica per tre esercizi consecutivi, fatta salva la possibilità di rinnovo dell'incarico per un periodo di pari durata.
3. Per l'Amministratore Unico, che deve essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, trovano applicazione le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013 ed all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012.
4. L'amministratore Unico deve essere obbligatoriamente in possesso dei titoli di studio e professionali di seguito indicati:
 - Laurea quadriennale (ovvero laurea specialistica per i corsi di nuovo ordinamento) in discipline giuridico-economiche;
 - Esperienza dirigenziale almeno triennale, con autonomia di gestione di risorse finanziarie ed umane, nell'ambito di una Pubblica Amministrazione;
 - Esperienza almeno triennale quale Amministratore Unico, Amministratore delegato, Direttore Amministrativo, Direttore del personale, Direttore dell'Area economico-finanziaria di Società private.
5. L'Amministratore Unico della Società in house non può essere dipendente dell'Azienda o Ente controllante.
6. Ai fini della definizione del compenso spettante all'Amministratore unico, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate, trova applicazione - nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, co. 6 del D.lgs. 175/2016 - il limite finanziario dell'80% del costo annuale sostenuto per compenso all'Amministratore nell'anno 2013 ai sensi dell'art. 4, co. 4 del D.L. n. 95/2012. E' fatto divieto di corrispondere all'Amministratore unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

6) Organizzazione della Società

1. L'organizzazione interna della Società in house è definita nel dettaglio dall'Amministratore Unico, che la sottopone all'approvazione dell'Azienda o Ente controllante.



2. L'Amministratore Unico della Società può essere coadiuvato, nelle attività di gestione, da personale amministrativo di comparto in misura strettamente correlata al volume di attività svolte ed al numero di dipendenti della Società. In ogni caso, le unità di personale amministrativo non potranno superare:
- l'1% del totale dei dipendenti per Società con un numero di dipendenti minore o uguale a 1.000;
 - lo 0,5% del totale dei dipendenti per Società con un numero di dipendenti superiore a 1.000.
3. Tale personale è assunto attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero può essere assegnato alla Società in house dall'Azienda o Ente controllante ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., sulla base di appositi protocolli d'intesa e senza l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

7) *Acquisto di beni e servizi*

1. All'acquisto di beni e servizi della Società in house si applicano le procedure, i vincoli e le limitazioni previsti dal D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e dalle Linee Guida adottate dall'A.N.A.C.
2. I dati relativi all'acquisto di beni e servizi da parte della Società in house sono messi a disposizione dell'Azienda o Ente controllante secondo le modalità tecniche concordate.

8) *Utilizzo dei beni e del patrimonio societario*

1. E' fatto divieto di utilizzare i beni ed il patrimonio aziendale per scopi e finalità che non siano strettamente correlate alla gestione della Società.
2. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'incarico per l'Amministratore Unico ovvero l'avvio del procedimento disciplinare per il dipendente.

9) *Indirizzo e controllo da parte dell'Azienda o Ente del S.S.R.*

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria o dell'IRCCS pubblico controllante ha poteri di indirizzo e controllo della Società in house, che sono esercitati attraverso la predisposizione del *Business Plan* di cui all'art. 2 e la sottoscrizione del Contratto di Servizio di cui all'art. 3 delle presenti Linee Guida.
2. Il Direttore Generale dell'Azienda o Ente controllante è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Contratto di Servizio da parte della Società in house, anche attraverso l'analisi dei dati forniti trimestralmente dall'Amministratore Unico della Società - in particolare, i rendiconti trimestrali sull'andamento della gestione e i dati sul personale in servizio - secondo le modalità tecniche concordate.
3. Il Direttore Generale dell'Azienda o Ente controllante, in presenza di atti adottati dall'Amministratore Unico della Società in house che dovessero risultare in contrasto con la normativa vigente, con il Contratto di servizio o con gli indirizzi e le strategie dell'Azienda Sanitaria e/o della Regione Puglia, convoca l'assemblea dei soci ed assume i necessari provvedimenti.
4. Le previsioni in materia di flussi ed obblighi informativi di cui all'art. 39 della L.R. n. 4/2010 ed alla Legge Regionale n. 16/2011 devono essere assicurati dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale anche con riferimento ai servizi oggetto di affidamento in favore delle relative Società in house.
5. Al fine di potenziare l'efficacia del controllo sulle Società in house, il Piano dei conti dell'Azienda o Ente controllante deve recare apposito dettaglio dei conti per natura i cui servizi sono affidati a Società in house. In sede di bilancio di esercizio dell'Azienda o Ente controllante, inoltre, al bilancio va allegato il dettaglio degli specifici costi derivanti da affidamenti a Società in house, disaggregati a livello di singolo servizio.



10) Bilancio preventivo e consuntivo e Valutazione di "customer satisfaction"

1. L'Amministratore Unico deve predisporre il Bilancio annuale di previsione della Società in house, da adottarsi entro il 15 novembre di ciascun anno da parte del Socio unico e da approvarsi successivamente da parte del Direttore Generale dell'Azienda o Ente controllante.
2. L'Amministratore Unico deve predisporre il Bilancio annuale consuntivo della Società in house, da approvarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, che avviene il 31 dicembre di ogni anno.
3. Eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo riserva legale, fino a quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo da destinare all'Azienda o Ente del S.S.R. controllante.
4. I bilanci preventivo e consuntivo, unitamente alla relazione di accompagnamento, devono essere comunicati dall'Amministratore Unico della Società al Sindaco o Revisore di cui al successivo art. 11) almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei soci che deve discuterli, ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile.
5. L'Amministratore Unico deve effettuare annualmente una valutazione di "Customer satisfaction" dei servizi gestiti in house da trasmettere all'Azienda o Ente controllante, nella quale vanno esplicitate le azioni da mettere in campo per risolvere le eventuali criticità riscontrate.

11) Sindaco o revisore della Società

1. Il Direttore Generale dell'Azienda o Ente controllante provvede alla nomina di un sindaco o di un revisore ai sensi dell'art. 2477 del Codice civile, con funzioni di verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti adottati dalla Società.
2. Al sindaco o revisore della Società spetta un compenso annuo lordo - i cui oneri sono a carico del bilancio della Società in house - pari al 50% di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie ai sensi dall'art. 3, co. 13, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i.
3. Al sindaco o revisore si applicano le norme previste in materia dal Codice civile.

12) Trasparenza e protezione dati personali

1. La Società in house è tenuta alla pubblicazione integrale in formato *open-data*, sul proprio sito web nonché sul sito istituzionale dell'Azienda o Ente del S.S.R. controllante, di tutti gli atti relativi alla costituzione, attivazione e gestione della Società - ivi compresi gli atti di affidamento dei singoli servizi ed i relativi contratti di servizio - in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dettate dal D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.
2. Il personale delle Società in house addetto ai diversi servizi, inoltre, è tenuto al rispetto di quanto previsto in materia di privacy dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. - "Codice in materia di trattamento dei dati personali".

13) Scioglimento e liquidazione della Società

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché per il venir meno del presupposto della proprietà pubblica della totalità del capitale sociale.
2. Il Direttore Generale dell'Azienda o Ente controllante determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore, stabilendone i poteri.
3. In caso di scioglimento e liquidazione della società, si applicano le norme previste dal Titolo V, Capo VIII del Codice civile nonché dagli artt. 9, 16, 17, 20 e 24 del D.lgs. 175/2016.

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Il presente allegato si compone di n° 7 pagine.

Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2127

Frattura del collo del femore nell'anziano: intervento chirurgico entro 48 ore, in attuazione del D.M. n. 70/2015. Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio e audit, in attuazione del nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al Decreto 12 marzo 2019 (G.U. n.138 del 14-6-2019).

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile P.O. e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Visto:

- il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- il D. Lgs. 56/2000, che ha introdotto il Sistema di Garanzia, ovvero lo strumento attraverso il quale il Governo assicura a tutti i cittadini che l'erogazione delle prestazioni e dei servizi compresi nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) avvenga in condizioni di qualità, appropriatezza ed uniformità.
- l'intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, che ha identificato gli adempimenti connessi al monitoraggio dell'erogazione dei LEA
- il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, con il quale è stato istituito il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza i cui compiti ed attività sono declinati nel relativo regolamento, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (allegato A - rep. atti n. 18/CSR del 10 febbraio 2011)
- il Patto per la Salute 2010-2012 che, all'art. 10, ha stabilito di utilizzare un set di indicatori, definito Griglia LEA, che, annualmente aggiornato dal Comitato LEA, incorpora l'apparato valutativo utilizzato per la verifica degli aspetti di propria competenza nell'ambito della verifica annuale degli adempimenti.
- la legge del 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 68, che subordina l'erogazione della quota di finanziamento ulteriore, rispetto a quella dovuta a titolo di finanziamento ordinario, alla verifica degli adempimenti regionali;
- l'art. 1, comma 8, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (repertorio n. 82/CSR), nella seduta del 10 luglio 2014, adottata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, il quale, stabilisce che: «Il Ministro della salute, in attuazione dell'art. 30 del decreto legislativo n. 68 del 2011 presenta alla Conferenza Stato-regioni, per la prevista Intesa, entro il 31 dicembre 2014, un documento di proposte per implementare un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza sul territorio nazionale ai fini del monitoraggio costante dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, nonché degli adempimenti di cui all'art. 27, comma 11 del decreto legislativo n. 68/2011;
- la Legge 8 novembre 2012, n. 189, che istituisce il Programma Nazionale Esiti (PNE), che sviluppa nel Servizio Sanitario italiano la valutazione degli esiti degli interventi sanitari, definibile come stima, con disegni di studio osservazionali (non sperimentali), dell'occorrenza degli esiti di interventi/trattamenti sanitari. Sulla base dei dati annuali pubblicati da Age.Na.S. si rende necessario avviare gli audit sulla qualità della codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera, nell'ambito del Programma Nazionale Esiti.
- la Legge 208, 28 dicembre 2015, che all'articolo 1, comma 522, stabilisce: Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto - legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno e i relativi esiti.”

- il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con il quale è stato approvato il Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera e che ha stabilito alcune soglie di volumi di attività e di esiti delle cure, tra cui la percentuale di pazienti di età maggiore a 65 anni con frattura di femore trattata entro 48h, posta al 60%;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante: "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il Regolamento regionale n. 7/2017 e ss.mm.ii di definizione della rete ospedaliera pugliese, ai sensi delle Leggi di Stabilità 2016-2017;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 128 del 6 febbraio 2018 relativa all'approvazione del Piano Operativo della Regione Puglia 2016-2018, sottoscritto con i Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 22/01/2019 avente ad oggetto: Approvazione Linee guida "Organizzazione delle attività per la verifica della Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie in Regione Puglia" – Decorrenza dall'1/1/2019. Abrogazione delle deliberazioni Giunta regionale nn.1101 del 23/06/2009, 1491 del 25/06/2010, 2252/2010, e n. 806 del 3/05/2011 e n. 385 del 04/03/2014;
- Il Decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2019 che introduce il Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA, il quale si configura come un sistema descrittivo, di valutazione, di monitoraggio e di verifica dell'attività sanitaria erogata da soggetti pubblici e privati accreditati di tutte le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano; il sistema prevede una specifica attenzione all'equità geografica e sociale all'interno e tra le regioni, penalizzando situazioni di elevata variabilità intraregionale nell'erogazione dei LEA.

Atteso che:

- nell'ambito del Piano Operativo 2016-2018, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 128 del 6 febbraio 2018, sono previsti, tra l'altro, i seguenti interventi:
 - ✓ GOOSP 02.05.03 Implementazione di un sistema di valutazione delle performance con la collaborazione dell'AReSS;
 - ✓ GOOSP 02.06.01 Formazione operatori a codifica, consultazione, interpretazione e impiego PNE con la collaborazione dell'AReSS;
 - ✓ GOOSP 02.06.02 Completamento affiancamento/audit ospedalieri su PNE con la collaborazione dell'AReSS.
- il Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al Decreto 12 marzo 2019 (G.U. n.138 del 14-6-2019), ha la finalità prioritaria di mettere in relazione i livelli essenziali di assistenza, effettivamente assicurati amministrazioni nei rispettivi territori, con le dimensioni da monitorare quali:
 - i. efficienza ed appropriatezza organizzativa;
 - ii. efficacia ed appropriatezza clinica;
 - iii. sicurezza delle cure.

Il sistema prevede, altresì, il monitoraggio e la valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, per specifiche categorie di bisogni o condizioni di salute, la misura della qualità percepita e dell'umanizzazione delle cure e una specifica attenzione all'equità geografica e sociale all'interno e tra le regioni.

Il sistema promuove, inoltre, la coerenza tra l'attività nazionale di monitoraggio e di verifica e i sistemi di valutazione intraregionale, favorendo altresì le attività di audit e gli interventi conseguenti, adottati dalle regioni e dalle province autonome e individuati come necessari al miglioramento dell'erogazione dei LEA.

Nell'ambito del sistema di garanzia sono ricomprese anche le metodologie di verifica, revisione e monitoraggio previste dagli articoli 10, comma 1, e art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il sistema persegue l'obiettivo di descrivere e monitorare l'erogazione dei LEA, incentivando il miglioramento

della qualità dell'assistenza erogata, anche attraverso la pubblicazione e il confronto annuale delle misure e dei valori dei singoli indicatori, tra le diverse regioni e province autonome, e nel tempo.

Nell'allegato I, parte integrante del citato decreto, e' riportato l'elenco degli indicatori del sistema di garanzia di cui al comma 1.

All'interno del sistema di garanzia e' individuato un sottoinsieme di indicatori da utilizzare per valutare sinteticamente l'erogazione dei LEA attraverso:

- i) il confronto delle misure degli indicatori con delle misure di riferimento, tenuto conto dell'andamento temporale;
- ii) un punteggio per indicatore, secondo una scala definita di valori;
- iii) un risultato globale regionale che indica entro quale soglia deve ritenersi garantita l'erogazione dei LEA;
- iv) un risultato globale nazionale, che permette di monitorare il Paese nel tempo e di confrontarlo con altre realta' a livello internazionale.

Il sistema di garanzia e' coerente con il sistema di verifica degli adempimenti cui sono tenute le Regioni per accedere alla quota integrativa prevista dall'art. 2, comma 68, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 15, comma 24, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012), attraverso il sottoinsieme di cui al comma 4.

Inoltre, all'art. 6 "Entrata in vigore e abrogazioni" del Decreto 12 marzo 2019 è stato stabilito che "Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020".

Nel verbale della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, tenutasi in data 18 luglio 2019 si rappresentava quanto segue: "Nella tabella successiva si riporta il dettaglio per struttura della quota di pazienti ultra sessantacinquenni con frattura del collo di femore operati entro 2 giorni (flusso informativo SDO anno 2018 - valore standard di riferimento: $\geq 60\%$)".

Denominazione struttura		Prov.	TIPO STRUTTURA	RAPP. SSN	OPERATI ENTRO 2 GG.	TOTALE OPERATI	% OPERATI ENTRO 2 GG. 2018
160 062 00	Ospedale Galatina "Caterina Novella"	LE	Osp. gestione diretta	Pubblico	5	84	5,95
160 063 00	Ospedale Gallipoli "Sacro Cuore di Gesu"	LE	Osp. gestione diretta	Pubblico	102	186	54,84
160 074 00	Ospedale Manduria "Giannuzzi"	TA	Osp. gestione diretta	Pubblico	68	144	47,22
160 075 00	Ospedale Civile Martina Franca	TA	Osp. gestione diretta	Pubblico	93	150	62,00
160 078 00	Ospedale Regionale Ee "Miulli"	BA	Osp. classificato	Privato accr.	152	173	87,86
160 080 00	Ospedale Regionale Ee "G. Panico"	LE	Osp. classificato	Privato accr.	119	164	72,56
160 108 00	Casa di Cura Villa Bianca	LE	Casa di cura	Privato accr.	33	46	71,74
160 147 00	Casa di Cura C.B.H. Mater Dei Hospital	BA	Casa di cura	Privato accr.	131	233	56,22
160 150 00	Casa di Cura Città di Lecce	LE	Casa di cura	Privato accr.	11	16	68,75
160 157 00	Ospedale della Murgia - Perinei	BA	Osp. gestione diretta	Pubblico	68	122	55,74
160 158	01 Ospedale San Paolo - Bari (Ospedale Bari "San Paolo")	BA	Osp. gestione diretta	Pubblico	93	142	65,49
160 158	03 Ospedale San Paolo (plesso Molfetta) (Ospedale Bari "San Paolo")	BA	Osp. gestione diretta	Pubblico	81	109	74,31
160 158	04 Ospedale San Paolo (plesso Corato) (Ospedale Bari "San Paolo")	BA	Osp. gestione diretta	Pubblico	60	119	50,42
160 159 00	Ospedale Monopoli	BA	Osp. gestione diretta	Pubblico	55	120	45,83
160 160 00	Ospedale Putignano	BA	Osp. gestione diretta	Pubblico	93	153	60,78
160 161 00	Ospedale Ostuni	BR	Osp. gestione diretta	Pubblico	91	121	75,21
160 162 00	Ospedale Francavilla Fontana	BR	Osp. gestione diretta	Pubblico	118	128	92,19
160 163	01 Ospedale San Severo (Ospedale San Severo - Teresa Masselli)	FG	Osp. gestione diretta	Pubblico	24	106	22,64
160 165 00	Ospedale Copertino	LE	Osp. gestione diretta	Pubblico	28	195	14,36
160 166 00	Ospedale Scorrano	LE	Osp. gestione diretta	Pubblico	110	241	45,64
160 167 00	Ospedale Casarano	LE	Osp. gestione diretta	Pubblico	63	126	50,00

160 168 00		Ospedale Castellaneta	TA	Osp. gestione diretta	Pubblico	201	210	95,71
160 169	01	Ospedale di Venere - Bari (Ospedale Bari di Venere - Triggiano)	BA	Osp. gestione diretta	Pubblico	165	175	94,29
160 170	01	Ospedale Perrino Brindisi (Ospedale Brindisi "Perrino")	BA	Osp. gestione diretta	Pubblico	218	227	96,04
160 171	01	Ospedale Lecce "V Fazzi" (Ospedale Lecce - "V Fazzi" (san Cesario))	LE	Osp. gestione diretta	Pubblico	108	143	75,52
160 172	01	Ospedale Ss Annunziata - Taranto (Presidio Ospedalero Centrale Taranto)	TA	Osp. gestione diretta	Pubblico	150	256	58,59
160 174	01	Ospedale Andria (Ospedale Andria - "L. Bonomo")	BT	Osp. gestione diretta	Pubblico	101	121	83,47
160 177 00		Ospedale Barletta - "Mons. R.	BT	Osp. gestione diretta	Pubblico	117	183	63,93

Denominazione struttura		Prov.	TIPO STRUTTURA	RAPP. SSN	OPERATI ENTRO 2 GG.	TOTALE OPERATI	% OPERATI ENTRO 2 GG. 2018
	Dimiccoli"						
160 178	01 Ospedale Bisceglie (Ospedale Bisceglie)	BT	Osp. gestione diretta	Pubblico	80	118	67,80
160 905 00	Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza	FG	I.R.C.C.S.	Privato accr.	217	324	66,98
160 907	01 Consorziale Policlinico Bari (Ao Univ. Cons. Policlinico Bari)	BA	Policlinico univ.	Pubblico	133	173	76,88
160 910 00	Ao Univ. "Oo Rr Foggia"	FG	Policlinico univ.	Pubblico	175	398	43,97

Dimissioni per Acuti in Regime ordinario da strutture pubbliche e private accreditate con diagnosi principale o secondaria cod. ICD-9-CM 820.* ed età 65+.

Sono esclusi:

- soggetti con ricovero per frattura del femore o tumore maligno nei due anni precedenti;
 - ricoveri con diagnosi principale o secondaria di tumore maligno; - trasferiti da altra struttura per Acuti;
 - ricoveri afferenti ai DRG 484-487 (politraumatizzati); - ricoveri di pazienti deceduti entro 48 ore senza intervento.

Riferimento definito in coerenza con il DM n.70 del 2 aprile 2015 (>=60%)

I valori sono riportati in colore verde se la performance della struttura è migliore rispetto al valore di riferimento, altrimenti sono riportati in rosso.

Sono escluse le strutture con meno di 10 interventi l'anno

Preso atto:

- di quanto affermato nel verbale dei Ministeri affiancanti rispetto alla riunione congiunta del 18 luglio 2019 del Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti Regionali con Il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- della elevata variabilità tra strutture ospedaliere della quota di pazienti ultra sessantacinquenni con frattura del collo di femore operati entro 2 giorni (valore standard di riferimento: $\geq 60\%$) cui corrisponde un'alta eterogeneità intraregionale nel rispetto degli standard di erogazione dei LEA;
- della necessità di analizzare le cause alla base della variabilità nelle performance delle diverse strutture ospedaliere per definire modelli clinico-organizzativi in grado di assicurare l'erogazione delle prestazioni in modo efficace ed omogeneo sul territorio regionale, attraverso specifici audit, in attuazione dell'obiettivo GOOSP 02.06.02 "Completamento affiancamento/audit ospedali su PNE con la collaborazione dell'AreSS" del Piano Operativo 2016-2018;
- della necessità di effettuare audit in base al predetto nuovo sistema di garanzia, fermo restando il ruolo riconosciuto alle Unità di Valutazione Appropriatezza Ricoveri e Prestazioni di Specialistica ambulatoriale (UVARP) nell'ambito della periodica attività di controllo, secondo le modalità definite dalla deliberazione di Giunta regionale n.90/2019;
- di quanto previsto dall'obiettivo GOOSP 02.06.02 del Piano Operativo 2016-2018, rispetto al completamento e affiancamento/audit ospedali su PNE con la collaborazione dell'ARESS e quindi della necessità di costituire un gruppo di lavoro, composto dai referenti in materia del Dipartimento "Promozione della Salute, Benessere sociale e Sport per tutti", A.Re.S.S. e da un Direttore di Unità Operativa Complessa di "Ortopedia e Traumatologia" la cui attività è risultata coerente con gli standard ministeriali in termini di volumi/esito;
- dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto 12 marzo 2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:

- di costituire il "Gruppo di Lavoro per il monitoraggio per il monitoraggio e audit della quota di pazienti ultra sessantacinquenni con frattura del collo di femore operati entro 2 giorni" così come di seguito composto:

- a) dott.ssa Lucia Bisceglia, Direttore Area Epidemiologia e Care Intelligence AReSS Puglia;
- b) dott. Vincenzo Caiaffa, Direttore della U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale "Di Venere" di Bari;
- c) dott.ssa Antonella Caroli, Responsabile P.O. Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria – determinazione delle tariffe ricoveri ordinari ed a ciclo diurno – nuovi modelli organizzativi”, con delega funzioni dirigenziali in materia di rete ospedaliera e reti cliniche e per patologia della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta.

La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito.

2. di stabilire che il Gruppo di lavoro di cui al punto 1 elabori e realizzi attività di approfondimento sulle componenti clinico-organizzative associate ai risultati delle verifiche LEA e PNE, sulla base delle quali svolgere audit periodici con i Responsabili delle Unità Operative di Ortopedia e Traumatologia degli Ospedali pubblici e delle strutture private accreditate, i Direttori sanitari delle Asl, Aziende Ospedaliere ed Enti e strutture private accreditate, al fine di ricondurre entro lo standard ministeriale la quota di pazienti ultra sessantacinquenni con frattura del collo di femore operati entro 2 giorni.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile P.O.. e dal Dirigente di Sezione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di costituire il “Gruppo di Lavoro per il monitoraggio per il monitoraggio e audit della quota di pazienti ultra sessantacinquenni con frattura del collo di femore operati entro 2 giorni” così come di seguito composto:

- a) dott.ssa Lucia Bisceglia, Direttore Area Epidemiologia e Care Intelligence AReSS Puglia;
- b) dott. Vincenzo Caiaffa, Direttore della U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale "Di Venere" di Bari;
- c) dott.ssa Antonella Caroli, Responsabile P.O. Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria – determinazione delle tariffe ricoveri ordinari ed a ciclo diurno – nuovi modelli organizzativi”, con delega funzioni dirigenziali in materia di rete ospedaliera e reti cliniche e per patologia della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta.

La partecipazione al Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito.

2. di stabilire che il Gruppo di lavoro di cui al punto 1 elabori e realizzi attività di approfondimento sulle componenti clinico-organizzative associate ai risultati delle verifiche LEA e PNE, sulla base delle quali svolgere audit periodici con i Responsabili delle Unità Operative di Ortopedia e Traumatologia degli Ospedali pubblici e delle strutture private accreditate, i Direttori sanitari delle Asl, Aziende Ospedaliere ed Enti e strutture private accreditate, al fine di ricondurre entro lo standard ministeriale la quota di pazienti ultra sessantacinquenni con frattura del collo di femore operati entro 2 giorni;

3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla

Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni dell’ospitalità privata;

5. di pubblicare il presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2019, n. 2326

Fabbisogno per l'acquisto di servizi e forniture della Regione Puglia – biennio 2019-2020. Integrazione della programmazione regionale di cui alla D.G.R. n. 1161 dell'1/7/2019.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile di P.O. "Pubblicità e accesso civico", così come confermata dal Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue, il Vice Presidente.

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, il quale all'art. 21, co. 1 dispone che *"le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli Enti"* ed al successivo co. 6 dispone altresì che *"il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000,00"*.

VISTO l'art. 8, co. 8 e 9, del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, in base al quale *"i programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:*

- a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;*
- b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;*
- c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;*
- d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;*
- e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse"*.

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 1161 del 1/7/2019 la Giunta Regionale ha approvato il "Programma biennale degli acquisiti di servizi e forniture della Regione Puglia" il cui importo sia uguale o superiore a 40.000,00 € (Programma del fabbisogno RP) per il biennio 2019-2020, confermando la possibilità di procedere, nel corso di ciascun esercizio, alla revisione dello stesso Programma biennale degli acquisiti, previa adozione di apposito provvedimento da parte del competente dirigente, in applicazione dei criteri di cui al citato D.M. 16 gennaio 2018, n. 14.

CONSIDERATO altresì che:

- Il Servizio Pubblicità e Accesso civico, con nota prot. AOO_166-3537 del 18/7/2019, ritenendo che *"il servizio in oggetto potrebbe essere internalizzato attraverso l'individuazione di almeno 4 unità lavorative, con professionalità informatiche e grafiche, che si dedichino alle attività di fotocomposizione tipografica digitale, sotto la supervisione del Direttore responsabile della testata "Bollettino ufficiale", e seguendo le indicazioni della struttura amministrativa responsabile"*, ha richiesto alla Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia di valutare la possibilità di indire avviso pubblico di mobilità per le 4 unità di personale con i requisiti di cui innanzi e/o acquisire tale personale tramite le procedure concorsuali in corso. Tale richiesta non ha avuto allo stato alcun riscontro, né ha prodotto alcun esito in termini di assegnazioni di personale effettuate dal mese di luglio 2019 ad oggi.
- E' stata successivamente oggetto di valutazione da parte del Servizio Pubblicità e Accesso civico l'ipotesi di integrazione del servizio di fotocomposizione con il servizio di gestione *on-line* del Bollettino

Ufficiale – avviando le opportune interlocuzioni con la Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, titolare del progetto di realizzazione e gestione del Portale istituzionale *on-line* della Regione Puglia, all'interno del quale si colloca strutturalmente e funzionalmente la sezione del Bollettino Ufficiale – al fine di dare unitarietà al processo oltre a consentire economie di scala. Tale ipotesi, tuttavia, non ha trovato le necessarie condizioni di fattibilità nell'immediato.

Occorre pertanto procedere nell'anno 2019 all'indizione di una gara sopra soglia comunitaria per l'affidamento triennale – per il periodo compreso tra 1-1-2020 e 31-12-2022 – del Servizio di fotocomposizione del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, da espletare da parte del Servizio Pubblicità ed Accesso civico con il supporto del Servizio Appalti regionale. L'importo a base d'asta per l'intero triennio 2020-2022 è pari ad € 279.500,00 oltre IVA (compresa eventuale proroga tecnica trimestrale) e sarà oggetto di apposito stanziamento nel Bilancio autonomo regionale a partire dall'esercizio 2020 a valere sul Cap. U0001280 – “Spese per la pubblicazione degli atti della Giunta regionale del Bollettino Ufficiale”.

Si propone pertanto di integrare in tal senso il “Programma biennale degli acquisiti di servizi e forniture della Regione Puglia” approvato per il biennio 2019-2020 con Deliberazione n. 1161 del 1/7/2019, includendovi l'acquisizione del citato Servizio di fotocomposizione del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lett. K della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dal Vice Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto e condividere quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto;
2. Di richiedere alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'integrazione del “Programma biennale degli acquisiti di servizi e forniture della Regione Puglia” approvato per il biennio 2019-2020 con Deliberazione n. 1161 del 1/7/2019, includendovi l'acquisizione del Servizio di fotocomposizione del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, da affidarsi da parte del Servizio Pubblicità ed Accesso civico con il supporto del Servizio Appalti regionale per un periodo triennale – dall'1-1-2020 al 31-12-2022 – con un importo a base d'asta per l'intero triennio 2020-2022 pari ad € 279.500,00 oltre IVA (compresa eventuale proroga tecnica trimestrale).
3. Di dare mandato al dirigente della Sezione Affari Giuridici ed Istituzionali a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione del presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
4. Di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di provvedere agli adempimenti di competenza rinvenienti dalla modifica Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2019/2020” approvato con DGR n. 1161/2019.

-
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)